Del Dott.re Giacinto Clementi

DELLA PENA DI MORTE.

EDIZIONE SECONDA

Riveduta, illustrata, ed arricchita dall' Autore.

IN MILANO) (MDCCLXXIX.

****

Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

COLLA PERMISSIONE DE' SUPERIORI.

Quæ nunc a quibuſdam benignitas nominatur

Vitam omnem remiſit ad, improbitatem.

Ex fragment. Euripidis in Scirone.

L'IMPRESSORE

A CHI LEGGE.

APpena uſcì da' miei Torchj la preſente Diſſertazione del Signor Dottore Paolo Vergani ſulla neceſſità della Pena di Morte, che ben toſto mi avvidi, che il numero degli Eſemplari da me diſpoſti era troppo ſcarſo per ſoddisfare alle brame di coloro, che da diverſe parti me ne facevano ricerca. Pertanto veggendomi aſtretto a dover paſſare ad una ſeconda Edizione, ho pregato l'erudito Autore, perchè rivedendo il ſuo Originale, vi faceſſe quelle aggiunte, che ſtimaſſe le più opportune, ſiccome fece. Eccoti dunque, o corteſe Leggitore, l'Opera medeſima in molta parte rinnovata, ed in altra accreſciuta, ed arricchita di nuove rifleſſioni, e di nuovi intereſſanti Articoli, a che aggiugneſi in ultimo luogo una Lettera ragionata diretta all' Autore da un dotto Giureconſulto foreſtiere, che aſſai illuſtra il propoſto argomento. Il favorevole incontro, con cui fu

ricevuta la prima impressione, di che fanno testimonio i molti elogj, che le furon fatti in varj foglj letterarj d'Italia, e d'Oltramonte, non mi fa dubitare, che non sia per averne maggiore questa seconda. Tu dunque prendi l'animo mio in buon grado, e vivi felice.

INDICE DE' PARAGRAFI.

DELLA

INTRODUZIONE.

L'Eccessiva ammirazione, con cui ne' secoli passati si riguardavano gli antichi, rendendo gli uomini servilmente attaccati alle dottrine, e alle istituzioni ricevute, fece molto degenerare la facoltà di pensare, e impedì, che la verità, e le scienze facessero progressi. Il nostro secolo è rinvenuto generalmente da questa cieca prevenzione per l'antichità, e per conseguenza ha annientato il tirannico impero, che a lei incautamente avevano conferito i nostri padri. In vece di restringersi a ripetere, e spiegare quanto aveva lasciato scritto Aristotele, si è consultata la natura, e la ragione, che erano i Libri, che quegli aveva studiati, e la scoperta di molte utili verità è stata la ricompensa di questo filosofico coraggio. Ma come gli uomini sono portati all'eccesso, e ordinariamente non possono fuggire un estremo, senzacchè cadano in un altro, non si è continuato molto a seguire questo vero metodo di studiare. La gloria grande, a cui sono pervenuti gli Autori di queste discoperte, facendo isdegnare generalmente il picciol vanto, che vi ha ad illustrare quanto dagli altri è stato ritrovato, ha introdotto in tutti gli uomini di lettere un eccessivo amore per la novità. I belli ingegni, e gli

ſpiriti mediocri con inſopportabile ardimento ſi ſono laſciati ſedurre anch' eſſi da queſta voglia d'innovare, e ſiccome la verità è un paeſe in gran parte già occupato, e quello, che in eſſo rimane ancora ad iſcoprirſi eſige sforzi incredibili, dei quali non ſono punto ſuſcettibili, per ſecondare lo ſpirito di novità, da cui cotanto ſono dominati, hanno preſo il partito di promovere dubbj, e difficoltà ſu tutte le opinioni, e le iſtituzioni generalmente ricevute. Così la libertà di filoſofare è degenerata in licenza, e ſe ſi è evitato il pregiudizio de' noſtri Padri di adottare ſenza alcuna diſtinzione ogni uſo, ed ogni penſamento degli antichi, ſi è caduto nell' eccetto oppoſto di ſprezzare quanto da quelli è ſtato col più gran fondamento detto, e praticato. Da quì quella folla di declamazioni ripiene di paradoſſi, e di ſofiſmi tendenti ad annientare la Religione, a ſcuotere le ſacre baſi del Trono, a giuſtificare l'impero delle paſſioni ſopra la ragione ec., dalla quale ogni giorno ſiamo oppreſſi, e a cui ponendo mente i poſteri imparziali, rideranno dei predicati ampoloſi, che abbiamo dato al noſtro ſecolo, ſiccome noi penſando alle molti iſtituzioni barbare, e inumane, che avevano i Greci, ci ridiamo della coltura, e politezza cotanto da eſſi decantata.

Uno di queſti paradoſſi dettato dal troppo

grande amore per le novità, che regna tanto in questo secolo, è senza dubbio l'opinione recentemente introdottasi, che non si deve dare la Pena di Morte. Che altro in fatti, fuorchè una voglia smodata d'innovare, ha potuto egli persuadere a combattere una pena adottata da tutti i Legislatori di tutti i secoli, e di tutte le nazioni? E' egli verosimile, che Minos, Solone, Licurgo, Numa, e tanti altri celebri istitutori di popoli, che hanno penetrato tanto a fondo la natura umana, non abbiano poi veduto, che era l'estensione della pena, e non la sua intensione, che fa il più grande effetto su lo spirito? E se tutti questi celebri personaggi sono stati così ciechi intorno a questo punto, come supporsi, che gli antichi Filosofi, i quali hanno scritto così bene sopra il Governo, e le Leggi, non abbiano rivelato un errore così pernicioso, e funesto? Come supporsi, che i Titi, li Trajani, gli Antonini, Principi umani, benefici, e cotanto ingegnosi nel sollevare l'umanità a lor soggetta, e nel renderla felice, abbiano lasciato sussistere una inutile crudeltà? Perchè finalmente dai popoli non si è mai reclamato contro una istituzione, che gli minaccia, e gli attacca nel più gran bene, che essi abbiano, mentre tante volte hanno essi reclamato contro leggi, che attaccavano una parte delle loro sostanze, e della loro libertà?

Se mi si opporrà, che gli uomini hanno acconsentito agli errori i più perniciosi, e funesti, io risponderò, che tra questi non ve n'ha alcuno, il quale abbia regnato in tutti i tempi, e in tutti i luoghi, e però conchiuderò, che male s'insiste sopra questo particolare, e passaggero consenso delle nazioni in qualche errore per disprezzare quello, che dalla più rimota antichità fino al giorno d'oggi generalmente si è prestato alla istituzione, della quale noi parliamo. Quello, che io dico degli errori in generale, si verifica appunto nell'errore, che come uno dei più estesi, ci si oppone, io voglio dire l'uso orribile di sacrificare vittime umane. Se parecchie nazioni hanno adottata questa pratica superstiziosa, ed atroce, è incontrastabile, che è stata in orrore presso molte altre. I Chinesi, i Persiani seguaci di Zoroastro più comunemente conosciuti sotto il nome di Parsis, gl' Indiani non sono mai stati colpevoli di questa sì grande abominazione. Le stesse nazioni, presso le quali era in vigore a misura, che sono sortite dalla barbarie, e si sono avvicinate alla coltura, l'hanno abolita. All'incontro la Pena di Morte ha continuato. Gli antichi Savj, i quali parlano di questi barbari, e stravaganti sacrifizj, non lo fanno, che con orrore, e raccapriccio: eglino gli riprovano altamente non altrimenti, che gli altri

effetti della volgar superstizione. All'incontro non ve n'ha alcuno, il quale abbia alzato la voce contro la Pena di Morte, anzi non ve n'ha alcuno, il quale ne abbia parlato senza approvarla. Platone, Aristotele, Cicerone, Seneca, Tacito, Plutarco, che è quanto a dire, gli uomini i più grandi dell'antichità, e i più versati, che ella abbia avuto nello studio della Legislazione, e della Politica, hanno riconosciuto giusto, e necessario l'uso dei supplicj, e lo hanno ripetuto in mille luoghi delle loro opere. Questo studio è stato coltivato con grande intensione, e con felicissimo successo da parecchi uomini grandi nello scorso secolo, e al principio del nostro, e anche questi sono perfettamente convenuti cogli antichi, nell'approvare l'istituzione della quale noi parliamo. In questo numero si ritrova lo stesso Autore dello spirito delle leggi, il celebre Presidente di Montesquieux, l'Idolo dei Politici Moderni, e l'Uomo, che essi onorano col titolo di Legislator delle Nazioni. Egli veramente non vorrebbe, che la Pena di Morte fosse estesa ad alcuni delitti, pei quali in molte parti si trova stabilita: ma non è mai arrivato all'eccesso, in cui ora cadono i suoi più grandi ammiratori di volerla interamente cancellata dalla Criminal Legislazione. Anzi si può dire, che altamente lo riprovi, giacchè al Cap. XXI. del libro VI. distin-

guendo la clemenza dalla debolezza, che, come egli dice, conduce il Principe al disprezzo, e quel, che è peggio, all' impotenza stessa di punire colloca nel rango di quest' ultima la condotta dell' Imperadore Isacco l'Angelo, il quale giurò, che durante il suo Regno non avrebbe fatto morire alcuno per colpevole, che si fosse.

Questo unanime consenso, che dalla più rimota antichità sino al giorno d'oggi gli uomini, e segnatamente i legislatori, ed i savj hanno prestato all' uso dei supplicj, e al quale si deve aggiungere l'autorità dello stesso Supremo Legislatore, e dello stesso Autore della sapienza, è un argomento di una forza tale, che non vi ha realmente, che una estrema voglia d'innovare, e un eccessivo spirito di singolarità, che lo possa disprezzare. In fatti questa nuova giurisprudenza è sortita dal più celebre inventore di paradossi, che abbia avuto il nostro secolo. Lo stesso Autore, il quale non ha arrossito di sostenere seriamente, che gli uomini sarebbero più felici, se indipendentemente d'ogni scambievole commercio vivessero dispersi nelle selve a foggia di fiere. Lo stesso Autore, il quale ha fatto l'elogio dell' ignoranza, e ha preteso, che gli Stati, e le Nazioni sarebbero più floride, se da loro si bandissero le lettere, è quegli, il quale ha rivelato il primo all' Europa, che *non si deve mettere a morte*

alcun colpevole, *se non quando non si può conservare senza pericolo*; e lo ha rivelato in un libro, (1) in cui si fa un pregio di urtare dal principio sino al fine contro le idee le più generalmente ricevute intorno al Governo, e alle Leggi.

Malgrado questa forte apparenza di falsità, che come ognuno vede, accompagna la nuova opinione, di cui si tratta, essa ha ritrovato parecchi approvatori, e ne và acquistando ogni giorno de' nuovi, però è sommamente da temersi, che in fine non prevalga sopra il vecchio sistema. E in vero se questa perniciosa riforma non si è peranco effettuata, si deve principalmente attribuire al disprezzo, che a questa nuova giurisprudenza hanno testificato i Magistrati; giacchè le rappresentanze, e i consiglj di questi Uomini rispettabili, che per un lungo abito di trattare coi colpevoli hanno acquistata una cognizione pratica, e sicura dell' indole del lor cuore, e della loro maniera di pensare, hanno avuto maggior forza sullo spirito de' Monarchi, che le insinuazioni de' Filosofi generalmente tacciati di ragionare degli uomini, come vorrebbero, che fossero, e non realmente come essi si ritrovano. Ma questi Magistrati hanno necessariamente a man-

---

(1) *Contrat social Liv. II. Chap. V.*

care: e niente è più facile, che quelli, dai quali debbono essere rimpiazzati, sieno a questa nuova opinione favorevoli, giacchè viene sostenuta in varie scuole, e come avverte l'Autore dello spirito delle leggi, i pregiudizj de' Magistrati hanno sempre incominciato dall'essere i pregiudizj della Nazione. Or chi non vede, che allora vi sarebbe tutto il pericolo, che questa mal'intesa Umanità arrivasse a fare illusione alla bontà del cuore de' Sovrani, e per conseguenza, che questa perniciosa riforma si effettuasse?

Quando questo disordine non fosse in verun modo da temersi, è incontrastabile, che l'accennata opinione non potrebbe andarsi estendendo in una Nazione, senzacchè si trovasse esposta a un altro disordine egualmente pernicioso, io voglio dire la notabile diminuzione, anzi il totale annientamento del rispetto inverso il Sovrano, le Leggi, i Magistrati. In fatti come supporsi un tal rispetto presso persone, le quali fossero persuase, che la Pena di Morte è una pura crudeltà? Ah! Elleno direbbero senza dubbio quello, che ora a torto uno Scrittore mette in bocca generalmente degli uomini, vale a dire, che le leggi, le quali decretano questa Pena, e le studiate formalità, che si praticano nella loro esecuzione non sono, che il mantello della tirannìa, e un linguaggio di convenzione, e una spada propria ad immolarci

con maggior ſicurezza, come vittime deſtinate in ſacrifizio all' idolo inſaziabile del diſpotiſmo. Quindi ſe non arrivaſſero all' eceſſo di ſtrappare dalle mani de' giuſtizieri i condannati, riguarderebbero con orrore i Sovrani, che laſciaſſero ſuſſiſtere queſte Leggi, e i Magiſtrati, i quali le faceſſero eſeguire, il che potrebbe avere le più funeſte conſeguenze. Sino a tanto, che l'opinione è in contradizione colle leggi, la loro oſſervanza è inſtabile, precaria, e non ha niente di ſicuro. Perchè queſte ſiano ſtabilmente oſſervate è neceſſario, che gli uomini vi ſi uniformino per maſſima, per principio, vale a dire, che le riconoſcano giuſte, vantaggioſe, e che le amino nel fondo del lor cuore.

Tali ſono gl' importanti motivi, i quali mi hanno indotto ſaranno ormai due anni a pubblicare queſta Diſſertazione, in cui l'uſo de' ſupplicj è ſoſtenuto contro le eloquenti declamazioni, e gli ſpezioſi paralogiſmi, coi quali ſi cerca d'impugnarlo. Ora avendo inteſo, che ſi voleva nuovamente riſtampare, l'ho richiamata a un nuovo eſame, ho confermato con nuove ragioni, e con nuovi teſtimonj di celebri Scrittori, quanto in eſſa aveva avvanzato, e finalmente vi ho fatte parecchie intereſſanti addizioni.

Se l'amore dell' umanità foſſe l'unico motivo, che ha acquiſtati tanti approvatori a que-

sta nuova giurisprudenza, che vorrebbe aboliti i supplicj, potrei lusingarmi, che mediante il nuovo lume, in cui in questa seconda edizione mi sono ingegnato di metterne la fallacia, arrivassero interamente a disingannarsi. Eglino toccherebbero con mano, che non si può in alcun modo risparmiare la vita di alcuni scellerati, senza esporre quella degli innocenti, e degli uomini dabbene, però confesserebbero, che si sono lasciati sedurre da una malintesa umanità, e rinverrebbero dal loro errore per lo stesso principio, pel quale l'hanno adottato. Ma a questo amore dell' umanità vi si aggiunge senza dubbio il gusto cotanto dominante in questo secolo di aderire alle nuove dottrine con dispregio delle vecchie. Anzi io dubito forte, che questo non ne sia l'unico motivo, giacchè non mancano uomini grandissimi, i quali sono di avviso, che questa umanità, di cui ora si fa tanta pompa, si ritrovi unicamente negli scritti, e non nel cuore, e come ha scritto uno di essi (1) „ le eccedenti tenerezze pel genere umano sono „ un effetto più della vanità, che del cuore, „ e più dell' impostura, che della sincerità. „ Ora questo gusto per le novità, che porta tan-

---

(1) *L'Uomo libero, o sia Ragionamento sulla libertà naturale, e civile dell' Uomo. Part. terza Cap. I.*

ti ad aderire agli errori i più stravaganti, e perniciosi, fa eziandio, che si persista ne' medesimi checchè si faccia per combatterli. „La „ più gran disgrazia, che si possa incontrare „ nelle dispute, dice un celebre Filosofo, (1) „ non è di avere per avversarj uomini ostina- „ ti, e tenaci dei loro sentimenti, ma sibbene „ persone, che non siano punto persuase delle „ opinioni, che sostengono, e che s'impegni- „ no nella discussione per libidine di contra- „ dire, per affettazione, o pel desiderio di „ far pompa di uno spirito superiore al ri- „ manente degli uomini, giacchè siccome la „ loro maniera di pensare non è punto fonda- „ ta sopra la ragione, indarno altri per mezzo „ di una logica, che non sa parlare alla pas- „ sione, si lusingherebbe di ricondurgli a prin- „ cipj più veri, e più sensati.„ Ora quelli, dei quali noi parliamo, possono realmente essere collocati in questa classe. In fatti quante eccellenti confutazioni non si sono elleno vedute dell'Irreligione, del Materialismo, dell'Indipendenza naturale ec. Eppure quanti tuttavia non si ostinano in questi errori grossolani, e ridicoli? Io non mi lusingo adunque di essere più felice di quello, che lo sono stati tanti valentuomini, i quali hanno battuta

(1) *Hume Essais de Morale Tom. V. Sect. I.*

questa istessa carriera di vendicare la verità dai colpi, che lo spirito di singolarità cotanto dominante in questo secolo và continuamente lanciandole contro. Preveggo, che malgrado i nuovi sforzi, coi quali mi sono studiato di svelare la fallacia di questa nuova giurisprudenza, non arriverò punto a disingannare i suoi fautori. Non ostante io non ne sarò punto disturbato, giacchè in fine non è per questi, che io ho scritto. Egli è a fortificare contro il seducente aspetto di questo errore gli uomini assennati, i quali d'altra parte già sono contro di esso prevenuti. Egli è ad impedire, che esso non seduca la tenera gioventù, la quale non ha ancor fissata alcuna opinione, che io ho diretta questa mia fatica, e non dispero punto, che essa non sia per conseguire questo doppio frutto.

DELLA PENA DI MORTE

§. I.

Della necessità, del fine, e della misura delle Pene in generale.

Stato della quistione intorno la Pena di Morte.

L'Infinita varietà de' sentimenti, e delle inclinazioni, che si trovano negli uomini, rende necessarie le leggi, e la malizia, che al maggior numero di essi è comune, costituisce la necessità delle pene. Se tutti gli uomini fossero esatti osservatori della giustizia sarebbero tuttavia necessarie le leggi, (1) perchè sarebbe necessario di stabilire fra di loro l'ar-

(1) *Questo principio è contrario alle massime generalmente ricevute dagli Scrittori di Diritto Naturale, e Po-*

monìa eſenzialmente richieſta dalla ſocietà, e di dirigere tutte le azioni de' membri, che la compongono al bene, e al vantaggio comune, ma non vi ſarebbe alcun biſogno di pene. I Legislatori non avrebbero, che a moſtrarci il bene per farcelo ſeguire, e invece di ordini baſterebbero de' conſiglj. Ma queſta è una perfezione, che non è ſperabile di vederſi eſteſa generalmente in una ſocietà. Gli uomini naſcono

---

litico, volendo eſſi, che ſe gli uomini foſſero giuſti, e virtuoſi, non vi ſarebbe biſogno di governo, e viverebbero in una totale indipendenza, ma il Leggitore giudizioſo non ſtarà molto a conoſcere quale di queſte due opinioni debba eſſere preferita. Gli uomini i più virtuoſi, e i meglio intenzionati non ſono punto egualmente illuminati. Eglino hanno viſte, e idee differenti intorno ai varj oggetti, e poſſono ſenza pregiudizio della probità non eſſere ſempre d'accordo ſugli intereſſi comuni, però è neceſſaria una regola per fiſſare i dubbj, e le incertezze, e far concorrere unanimamente tutti i membri dello Stato al bene comune della ſocietà. Boeclero è il ſolo fra gli Autori di queſta ſcienza, il quale a quel che io ſappia non ſi ſia ingannato intorno a queſto oggetto, come ſi può vedere da' ſuoi commenti a Grozio Lib. I. Cap. 3., giacchè ivi ſi eſprime in queſti termini „ Si primævam Naturæ ſanctitatem retinuiſſet homo non minus tamen imperio, & imperandi, parendique ordine uſus eſſet, quam ſocietate, quum ſine tali ordine homine indigna eſſet. Ordo imperandi, & parendi divinum, & pulcherrimum inſtitutum omni naturæ rationali ita deſtinatum eſt, ut ſocietas, & multiplicatio ſine eo nequeat cogitari. Hoc ordine nec celeſtes ſpiritus earent.

sommamente dominati dall' amore di se stessi. Gli uni sono sì felici di contenerlo dentro ai limiti, nei quali la Natura l'ha ristretto, vale a dire, il proprio bene senza l'altrui infelicità, ma gli altri, e questi in gran numero non conoscono alcuna restrizione: unicamente intenti a soddisfare i loro particolari capricci, e i loro piaceri momentanei, non si curano punto di riflettere, se ciò poi anderà congiunto colla violazione degli altrui diritti, e per conseguenza colla altrui infelicità. Ora ognuno potrà di leggieri comprendere, che le leggi sarebbero generalmente inutili, e che non vi sarebbe, che confusione, e disordine nell' universo, se il Legislatore non avesse la forza, e l'autorità d'intimorire per mezzo della rappresentazione di qualche male questi animi mal fatti, su de' quali la ragione ha perduto il suo impero, e così gli sforzasse a non disturbare la società, facendo loro vedere, che non potrebbero farlo impunemente.

Nella maniera adunque, in cui agisce una gran parte degli uomini, la pubblica sicurezza dipende principalmente dallo stabilimento delle pene. Questa è lo scopo, che esse si propongono, e conseguentemente ciò, che deve decidere della loro quantità, e quindi della lor giustizia. Una pena è soverchiamente cruda, quando con più molli mezzi si può allontanare gli uomini dal delitto, per cui è comminata, all' incontro è più dolce del dovere, ove non abbia abbastanza acrimonìa, ed efficaccia per conseguire questo fine. Se il Legislatore eccede in quella parte, non è esente dalla taccia di crudeltà; se inclina a questa egli è ancora piu crudele, perchè rendendo inutili le pene, e aprendo un libero campo ai delitti, sacrifica gli innocenti ai perversi, ed agli scellerati.

Per arrivare a conoſcere ſe nella Legislazione Criminale debba aver luogo la Pena di Morte biſogna adunque vedere, ſe la pubblica ſicurezza eſige realmente, che ſi dia queſta pena, vale a dire, ſe queſta è aſſolutamente neceſſaria per reprimere l'audacia la più determinata. Io ſono di parere, che lo ſia, e mi luſingo di poterlo ad evidenza dimoſtrare. Ma prima di entrare in queſta importante carriera fa d'uopo, che ad un maggior dilucidamento dello ſtato della quiſtione ſi riſponda ad una obbiezione, mediante la quale ſi pretende di ferire nella ſteſſa ſua origine, e nel ſuo principale fondamento queſta parte del Potere Sovrano, della quale diſputiamo.

§. II.

Dilucidamento dello ſtato della quiſtione. Eſame dell' opinione di alcuni Filoſofi, e Politici intorno all' origine, e al fondamento della Sovrana Autorità.

QUale può eſſere il diritto, che ſi attribuiſcono gli uomini di trucidare i loro ſimili? Non è certamente quello, ſopra il quale ſono fondate la Sovranità, e le leggi. Le leggi non ſono, che una ſomma delle porzioni di libertà di ciaſcun particolare le più picciole, che ciaſcuno abbia potuto cedere. Elleno rappreſentano la volontà generale, che è l'aggregato di tutte le volontà particolari. Or chi mai ha voluto dare agli altri uomini il diritto di toglierli la vita? Come nei più piccioli ſacrifizj della libertà di ciaſcuno può trovarſi compreſo quello della

vita il più grande di tutti i beni? E se questo fosse, come conciliarsi un tal principio con quest' altra massima, che l'uomo non ha punto il diritto di uccidersi, poichè ha dovuto averlo, se ha potuto darlo ad altri, o all' intera società.

Tale è la speziosa obbiezione, che dianzi abbiamo accennato, ma non è difficile di scoprirne la fallacia. Una simile obbiezione, come ognuno vede, non è fondata, che sopra l'ipotesi, che la Sovrana Autorità provenga dal libero volere degli uomini, e si fondi unicamente sopra patti, e convenzioni. Ora io dico, che una tale ipotesi, malgrado la folla de' suoi approvatori, è falsa, e insussistente. Ella è una di quelle molte opinioni, le quali immaginate da qualche celebre scrittore vengono addottate dal comune degli uomini senza alcun esame; in fatti il più picciolo esame basta, perchè se ne vegga la fallacia.

Se l'uomo di sua natura è un essere socievole, e se la società non può in alcun modo sussistere senza una Sovrana Autorità, che impedisca al forte di opprimere il debole, e allo scaltro di ingannare il semplice, e l'innocente, non si può negare, che lo stabilimento di questa Sovrana Autorità non entri nel piano, e nella economìa della Provvidenza. Egli è indubitabile, che la Sovrana Bontà, la quale vuole il bene di tutte le sue creature, ha voluto, che gli uomini fossero governati. E se questo è come ammettersi, che il consenso del popolo sia la vera base del Governo? Questo consenso è necessario per costituire la Sovrana Autorità, e senza di esso non si saprebbe formare l'idea di alcuna civile società, nè di alcun ordine sociale, come lo dimostra l'elegante favola, che Menenio Agrippa

propoſe al popolo diſcordante, e colla quale lo riduſſe all' unione, e alla concordia (1), ma non è certamente un tal conſenſo, che coſtituiſce il diritto dell' Autorità. Il conſenſo del popolo alla dominazione di una ſol perſona, o pure di parecchie, è la cauſa materiale della Sovrana Autorità, ma il titolo, ſu di cui queſto potere è ſtabilito, e che ne forma il diritto, riſulta immediatamente da Dio, il quale ha voluto, che gli uomini foſſero governati. Non è dunque a torto, e ſoltanto per mancare impunemente ai lor doveri, che i Principi, come infiniti lo van dicendo, ripetono unicamente dal Cielo tutti i lor diritti. La ſommiſſione dovuta alle Supreme Podeſtà è dunque un dovere di coſcienza non ſolo, giuſta i principj del gius divino poſitivo, ma eziandio ſecondo il gius divino naturale.

Ciò, che ha indotto in errore i politici moderni intorno a queſto importante oggetto dell' origine, e del fondamento della Sovrana Autorità, è la falſa idea, che ſi ſono formati dello ſtato di Natura. Eſſi riguardano gli uomini come naturalmente liberi, e indipendenti gli uni dagli altri, e però conchiudono, che ſe vi ha nel Mondo una Sovrana Autorità, non può avere altro fondamento legittimo, che il libero conſenſo degli uomini, e le convenzioni, che queſti abbiano fatto tra di loro intorno a queſto punto. Or s'egli è certo, che lo ſtabilimento di un ſovrano potere entra nel piano della Provvidenza egualmente a quello della ſocietà, qual coſa più contraria alla natura dell' uomo di queſta indipendenza, che ſi pretende far riguardare come un diritto a quella ine-

(1) *Flor. Rer. Romanar. Lib. I. Cap.* 23.

rente? Egli è strano, che in questo secolo, in cui si sono sbandite dalla Fisica le ipotesi puramente arbitarie, s'introducano poi nella Morale, dove hanno peggiori conseguenze. In fatti quale ipotesi più arbitraria di questa, che lo stato naturale degli uomini sia uno stato di totale indipendenza? E che! uno stato, in cui tolta ogni scambievole confidenza fra gli uomini, vi avrebbe un guerra di tutti contro tutti, sarà la situazione, a cui l'Essere Supremo avrà voluto assogettare il genere umano? In qual modo si può egli ravvisare come lo stato naturale degli uomini una situazione, che essi debbono necessariamente abbandonare, se vogliono sussistere?

Se lo stato naturale dell'uomo, vale a dire, quello, a cui l'Autor della Natura l'ha destinato, deve necessariamente essere il più conforme alla sua natura, alla sua costituzione, alla ragione, ed al buon uso delle sue facoltà; e se tutte queste circostanze convengono perfettamente allo stato di civil subordinazione, e non già allo stato d'indipendenza, è chiaro, che quello è il vero stato naturale degli uomini. E in fatti se questo stato si è introdotto nel Mondo, è provenuto unicamente per opera della Natura, come pensarono tutti i Filosofi antichi, e non già per mezzo di patti, e convenzioni, come vogliono i moderni. L'Essere Supremo, avendo assoggettati gli uomini ad una comunicazione reciproca, ha voluto, che questo stato di società venisse accompagnato da una pubblica autorità, poichè senza questa la società non avrebbe potuto sussistere; e temendo che quelli trascurassero una istituzione cotanto salutare, ha voluto, che naturalmente fossero condotti a formarla, facendogli nascere in famiglia, e così

coſtituendogli in modo, che la ſubordinazione foſſe la prima delle loro abitudini. I Filoſofi moderni, i quali ſono di parere, che la Sovranità provenga da patti, e convenzioni, ſuppongono i primi uomini liberi affatto, e indipendenti gli uni dagli altri. Ora una tal ſuppoſizione è diametralmente contraria all' origine, che ha avuto il genere umano, e non ſi può in alcun modo ammettere, che non ſi ammetta altresì, che gli uomini ſiano ſortiti tutti a un tratto belli, e robuſti dalle viſcere della terra a foggia dei funghi, e delle rane.

Se la ſocietà primitiva, e originaria, che la Natura ha meſſo fra gli uomini, foſſe ſtata una ſocietà di libertà, e d'indipendenza, come oggi ſi pretende, in vece di eſſerſi formato un governo, ſiccome è accaduto, il genere umano ſi ſarebbe annientato: giacchè come ſupporſi, che in uno ſtato torbido, e bellicoſo, quale dovea eſſere neceſſariamente queſto ſtato d'indipendenza, e quale in fatti viene deſcritto dai Filoſofi moderni, abbiano potuto poi aver luogo le pacifiche deliberazioni, che da queſti ſi ſuppongono? Chi può penſare ragionevolmente, che uomini avvezzi a condurre una vita barbara, e feroce, improvviſamente ſi ſiano cambiati, ed abbiano abbracciato il ſavio conſiglio di unirſi inſieme, e di aſſoggettarſi ad una Autorità? I Poeti, tuttocchè avvezzi a dare un libero corſo alla loro immaginazione, dove parlano della favola di Cadmo, vale a dire, d'uomini liberi affatto, e indipendenti gli uni dagli altri, ragionano più giuſtamente di quello, che facciano i Filoſofi moderni, i quali ſi piccano tanto di eſattezza, giacchè fanno, che ſimili uomini ſi abbandonino ai più grandi eccesſi, e finiſcano

cano

cano col trucidarsi scambievolmente (1).

. . . . Furit omnis turba suoque
,, Marte cadunt subiti per mutua vulnera fratres.

Ma supponghiamo, che contro ogni verisimiglianza queste pacifiche deliberazioni per unirsi in società, e per formare un governo, abbiano potuto aver luogo fra uomini indipendenti gli uni dagli altri, e in un perpetuo stato di guerra: bisognerà necessariamente ammettere, che questi uomini si siano appigliati alla forma di governo popolare, essendo naturale da presumersi, che uomini, i quali godevano di una perfetta indipendenza, passassero ad una forma di governo, in cui il Cittadino conserva maggior porzione di libertà, che in qualunque altra. Così è chiaro, che la Democrazia dovrebbe essere il più antico sistema di governo. Puffendorfio veramente lo sostiene per la ragione ora accennata. (2) Ma la sua opinione, è diametralmente opposta alla Storia, ed all' autorità di tutti i Filosofi antichi, e però questo Autore non fa, che fornire un nuovo esempio della stravagante inclinazione, che cotanto si è rinfacciata agli uomini di lettere di negare le cose di fatto le più chiare, ove non si accordano colle ipotesi, che si sono una volta abbracciate. La prima Repubblica, di cui si ha notizia, è stata al tempo di Teseo. Da questa Epoca sino all' origine del Mondo, vale a dire, pel corso di più di 30. secoli non si è veduto fra gli uomini, che il governo di un solo sia sotto il nome di Patriarca, come fra gli Ebrei,

---

(1) *Ovid. Metam. Lib. 3.*

(2) *De Jur Nat., & Gent. Lib. VII. Cap. V. §. 4.*

ed i Sciti, sia sotto il nome di Re, come in tutte le altre Nazioni. E ancora questa nuova forma di governo non è stata adottata, che da una picciola parte di Europa, il rimanente del Mondo non avendo giammai pensato a ciò. Questa antichità del Governo Monarchico è una nuova prova, che la civile società è opera della Natura, giacchè da ciò si vede chiaramente, che gli uomini avvezzi alla subordinazione nello stato di famiglia, sono stati portati senza una previa deliberazione, vale a dire, naturalmente a sottoporsi all' Autorità. La Natura primieramente ha ordinati gli uomini allo stato di famiglia, in seguito alla reciproca comunicazione delle famiglie tra di loro, e quinci allo stato civile, senza di cui una tal comunicazione non si poteva effettuare. Un Vecchio venerabile per la sua età, per una lunga esperienza, e per una riputazione sostenuta d' integrità, e di sapere, è divenuto naturalmente l'arbitro, e il pacificatore delle varie famiglie adunate insieme in un distretto, e a poco a poco il moderatore, ed il Sovrano di tutto un simile distretto.

Distrutta questa ipotesi, che fa discendere la Sovrana Autorità dal libero volere degli uomini, e che la fonda unicamente sopra patti, e convenzioni, (1)

---

(1) *Questa moderna opinione circa l'origine, ed il fondamento della Sovrana Autorità è stata alcuni anni sono confutata dal dottissimo Sig. Cardinale Gerdil nella sua eccellente Opera intitolata* Discours philosophiques sur l'homme, *e ultimamente dal chiarissimo Sig. Conte Gian Rinaldo Carli nel dotto Libro, che ha per titolo* l'Uomo libero, o sia Ragionamento sulla libertà Naturale,

e richiamata alla sua vera origine, io ritorno colà, onde era dipartito, e dimando, che si debba egli pensare di una obbiezione, che si fonda sopra una ipotesi destituita d'ogni fondamento ragionevole?

---

e Civile dell' Uomo. *E' da desiderarsi, che queste due Opere vengano lette generalmente, giacchè è da desiderarsi, che una tale opinione venga del tutto estirpata, non potendo in alcun modo allignare in uno Stato, senzacchè si trovi esposto ad un gravissimo pericolo. Dacchè si riguarda il consenso delle Nazioni come l'unica base del Governo. Dacchè si ammette un Contratto fra il Sovrano, ed i Sudditi, è incontrastabile, che questi debbono avere il diritto di rendersi Giudici del primo, e della sua condotta per poter conoscere se mantiene, oppure se rompe gli Articoli del Contratto, e così se debbono restare sommessi, oppure se sono sciolti da ogni obbligazione. Or s'egli è vero, che gli affari politici superino la capacità della moltitudine; s'egli è vero, che questa è portata naturalmente a biasimare la condotta de' Sovrani, e ad attribuire al capriccio ciò, che è l'effetto delle disposizioni le più saviamente concertate, qual cosa più funesta di questo diritto, che secondo un tal Sistema avrebbe il Popolo di giudicare se il Principe adempie bene le sue funzioni, oppure se governa tirannicamente? Come si può egli far dipendere la Sovrana Autorità dal giudizio de' Particolari, senza esporre lo Stato a rivoluzioni continue, all' anarchìa, e per conseguenza a una inevitabile rovina? Se questo inconveniente non fosse per succedere, e che i Sudditi persistessero tuttavia nella sommissione, ed obbedienza alle leggi, sarebbe per forza, e per necessità, e non per sentimento di dovere, e di obbligazione morale, come deve essere.*

Se l'Essere Supremo ha voluto, che vi avesse su la terra una Sovrana Autorità, è chiaro, ch' egli deve necessariamente attribuire a quelli, i quali ne sono investiti, tutti i diritti, che sono necessarj a compiere la loro obbligazione, di mantenere la pace, e la tranquillità, e per conseguenza anche il diritto d'infliggere la Pena di Morte, ove esso sia necessario per l'adempimento di una siffata obbligazione: E siccome Iddio ha per se stesso, e in conseguenza della sua Natura, e delle sue perfezioni una Autorità naturale, essenziale, ed inerente su gli uomini, ed è l'Autore, ed il Padrone assoluto della loro vita, non è da porsi in dubbio, ch' egli abbia potuto legittimamente conferire un tal diritto.

Del resto, sebbene si accordi l'ipotesi, che infino adesso abbiamo confutata, non è difficile di spiegare, come il Principe abbia potuto acquistare il diritto, del quale noi parliamo. La cosa è senza dubbio, ed è bene di darlo a divedere, acciocchè gli Autori dell' esposta obbiezione veggano, ch' ella è del tutto insussistente anche supposti i principj, su dei quali eglino si fondano. Supponendo dunque giusta questa ipotesi, io dico, che gli uomini, i quali hanno abbandonato lo stato di Natura, e sono entrati in società, debbono aver conceiso al Principe il diritto di fare tutte quelle cose, le quali erano essenzialmente necessarie a mantenere la pace, e la tranquillità di tutto il corpo civile, giacchè questo è stato il fine, per cui si sono uniti in società, e chi vuole il fine, deve necessariamente volere i mezzi necessarj a conseguirlo. E così s' egli è certo, come lo mostrerò più avanti, che la Pena di Morte è uno dei mezzi, senza i quali il Principe non può mantenere

questa pace, e tranquillità, è certo altresì, che sarà uno dei diritti, dei quali sarà stato investito.

Ma come conciliarsi, mi si soggiugnerà, un tal principio colla massima, che niuno è padrone di uccidersi? In che modo i particolari, i quali vivevano nello stato di Natura, hanno eglino potuto conferire al Sovrano un diritto, che essi non avevano? Se questa maniera di ragionare fosse giusta, altri potrebbe eziandio con tutta ragione sostenere, che il Sovrano non avesse nemmeno diritto d'infliggere alcun' altra pena afflittiva, poiche s'è certo, che niuno ha il diritto di uccidersi, non è men certo, che niuno ha il diritto d'infliggere qualunque altro male a se stesso. Ora niuno certamente ammetterebbe una tale assurdità. Io dico adunque, che egli è falso, che per deporre legittimamente la spada nelle mani del Legislatore sia necessario, che gli uomini dovessero avere il diritto di disporre della propria vita, e mi fo immediatamente a dimostrarlo.

Nello stato di Natura, secondocchè avverte il celebre Autore del Governo Civile, ciascuno aveva il diritto di punire gli attentati commessi contro se stesso, e contro gli altri membri della società, giacchè senza un simile diritto le leggi naturali, che hanno per iscopo la tranquillità, e la conservazione del genere umano, sarebbero rimaste interamente inutili in tale stato. Si poteva eziandio portare la punizione sino alla morte, se si fosse trattato di qualche delitto enorme, che avesse meritata una tal severità, per esempio se si fosse trattato di un omicidio. „ Nello stato „ di Natura, dice quest' Autore, ognuno è in diritto „ di ammazzare un omicida a fine di distogliere gli „ altri dal commettere una simile irreparabile offesa,

,, ſpaventandoli coll' eſempio di una punizione, a cui ,, ſono ſoggetti tutti quelli, che commettono il me- ,, deſimo delitto, e così mettere gli uomini al coperto ,, dagli attentati di un colpevole, il quale avendo ri- ,, nunziato alla ragione, alla regola, ed alla miſura ,, comune, che Iddio ha dato al genere umano, per ,, mezzo di una ingiuſta violenza, e per uno ſpirito ,, di crudeltà, di cui ha uſato verſo una perſona, ha ,, dichiarata la guerra a tutti gli uomini, e per con- ,, ſeguenza deve eſſere diſtrutto come un leone, come ,, una tigre, come una di quelle beſtie feroci, colle ,, quali non ſi può avere ſocietà, o ſicurezza. ,, Or premeſſa queſta dottrina, chi può ſolamente dubitare, che nella formazione del contratto ſociale ſi ſia potuto legittimamente traſmettere al Sovrano il diritto di morte, tuttocchè alcuno non foſſe padrone di ucciderſi? Chi non vede, che queſto diritto cotanto contraſtato non è altro, che quello, il quale originariamente avea ogni particolare di fare eſeguire le leggi naturali, e di vegliare alla propria ſicurezza, eziandio colla morte di chi aveſſe tentato diſturbarla, ceduto, e rimeſſo al Sovrano, il quale col mezzo dell' Autorità, di cui è inveſtito, lo eſercita in una maniera ſicura, e a cui è aſſai difficile, che gli ſcellerati poſſano ſottrarſi? (1) Nella collazione di un

---

(1) *Vattel.* Droit de Gens Liv. I. Chap. 13. § 169. *ripete queſta parte del Potere Sovrano, della quale diſputiamo dalla ſteſſa origine, che le ha aſſegnato l'Autore del Governo Civile. Ecco le ſue medeſime parole.* = ,, *Le droit de punir, qui dans l'etat de nature appar-* ,, *tient a chaque particulier eſt fondè ſur le droit de ſu-*

ſimile diritto, lungi di diſporre della propria vita, non ſi è fatto, che difenderla, giacchè non è da preſumerſi, che alcuno de' contraenti foſſe allora diſpoſto di commettere un delitto, e per conſeguenza penſaſſe di dovere eſſere meſſo a morte. D'altra parte, come avverte molto bene a queſto propoſito un Autore aſſai noto, i Cittadini non hanno punto accordato al Legislatore il diritto di giuocarſi arbitrariamente della loro vita. Una tal conceſſione, proſiegue queſto Autore, ſarebbe ſtata inſenſata,

---

,, retè. Tout homme a le droit de ſe garantir d'injure,
,, & de pourvoir a ſa ſuretè par la force contre ceux,
,, qui l'attaquent injuſtement. Pour cet effet il peut infli-
,, ger une peine a celui, qui lui fait injure tant pour
,, le mettre hors d'etat de nuire dans la ſuite, ou pour
,, le corriger, que pour contenir par ſon exemple ceux,
,, qui ſeroient tentès de l'imiter. Or quand les hommes,
,, s'uniſſent en ſocietè, comme la ſocietè eſt deſormais char-
,, gè de pourvoir a la ſuretè de ſes membres, tous ſe de-
,, pouillent en ſa faveur de leur droit de punir. C'eſt donc
,, a elle de venger les injures particulieres en protegeant
,, les Cytoyens, & comme elle eſt une perſone morale a qui
,, on peut auſſi faire injure, elle eſt en droit de maintenir
,, ſa ſuretè en puniſſant ceux, qui l'offenſent, c'eſt à dire
,, qu' elle a le droit de punir les delits publics. Voila
,, d'ou vient le droit de Glaive, qui appartient, a une
,, Nation ou a ſon Conducteur. ,, Anche Burlamacchi aſſegna lo ſteſſo fondamento a queſto diritto di punire di morte, come ſi potrà vedere nella ſua Opera intitolata Principes du droit Politique Troiſiem. Part. Chap. IV. §. 5. 6. 7. 8., *& 9. Egli è vero, che Puffendorfio contraſta*

e nulla; ma sibbene essi hanno richiesto, che il Legislatore vegliasse alla loro sicurezza, e che colla spada alla mano allontanasse da loro i pericoli, dai quali fossero minacciati, e gli difendesse contro un nemico domestico, che gli vorrebbe perdere.

Si vede adunque, che sebbene si accordi questa ipotesi, che la Sovranità provenga dal libero volere degli uomini, e si appoggi unicamente a patti, e convenzioni, è certo, che il Sovrano ha un vero, e legittimo diritto d'infliggere la Pena di Morte, ogni

---

acremente all' Autore del Governo Civile, che gli uomini esistenti nello stato di Natura abbiano questo diritto di punire, ch' egli stabilisce, per lo che parrebbe, che si dovesse dubitare della sussistenza del fondamento assegnato al diritto di punire di morte, e si dovesse dire, che gli uomini esistenti nello stato di Natura non potevano trasmettere al Sovrano un tal diritto. Ma se si considera bene la cosa, si vedrà che non è vero. Se Puffendorfio contrasta agli uomini, i quali vivono nell' indipendenza naturale, questo diritto di punire, loro accorda poi una specie di diritto di Guerra, in virtù del quale è in libertà dell' offeso di provvedere alla propria sicurezza, nel modo, che stimerà più conveniente, togliendo le armi all' offensore, imprigionandolo, ed anche procedendo alla Morte, se come egli dice „ satis constiterit libertati restitutum nobis exilium intentaturum, nec „ eidem evitando commodius remedium occurrat. „ Ora seguendo questa opinione di Puffendorfio, ognuno vede, che il diritto, che ha il Sovrano di punire i delitti, e di punirli eziandio colla morte, trae la sua origine da questo diritto di guerra, che nello stato di natura aveva ogni Particolare per provvedere alla propria sicurezza.

ogni qualunque volta lo esigga la pubblica sicurezza, e per conseguenza è certo, che lo stato della quistione intorno a questa pena si riduce sempre ai termini fissati dapprincipio. Gli stessi Fautori del sistema contrario infine convengono pienamente con noi intorno a ciò, giacchè dopo di avere sul debole fondamento dell' esposta obbiezione sostenuto, che la Pena di Morte non può essere un diritto, la riguardano come una guerra dell' intera nazione contro un Cittadino, perchè giudica utile, o necessaria la distruzione del suo essere, e accordano, che una tal guerra sarà giusta, se questa distruzione sarà veramente utile, e necessaria, perciò fanno tutti gli sforzi per mostrare, che non può esserlo, che nel solo caso, in cui un Cittadino anche privo di libertà potesse trovare i mezzi, e le forze, onde cagionare nuovi torbidi, facendo sollevare il popolo: caso, il quale non può aver luogo, che quando una nazione è sul punto di perdere la sua libertà, o che travaglia a riacquistare quella, che ha perduta, o in fine in tempo d'Anarchìa, quando i più gran disordini regnano in vece delle leggi. Se dunque io mostrerò, che questi loro sforzi non hanno avuto alcun effetto: se io proverò, che questa distruzione è utile, e necessaria nello stato ordinario della società, e durante il tranquillo regno delle leggi per distorre gli uomini dagli enormi delitti, potrò eziandio a buona equità lusingarmi di avere pienamente vendicato intorno a questa parte il nostro sistema criminale.

§. III.

Efficacia della Pena di Morte.

L'Uomo è un essere sommamente sensibile alla propria distruzione: Egli lo è più, che a qualunque altro male, giacchè i suoi timori sono sempre proporzionati alle sue inclinazioni, e fra queste certamente non ve n'ha alcuna più forte di quella, per mezzo di cui è portato di continuo a prolungare la sua esistenza. Egli non può a meno di non riguardare come l'oggetto il più terribile un istante, il quale se gli presenta al pensiero, come il termine di tutti i suoi piaceri, di tutti i suoi progetti, di tutte le sue speranze, in somma di quanto lo rende attaccato alla vita. Or se nel cuore umano non v'ha timore più grande a quello della morte, l'efficacia della pena, della quale noi trattiamo, è evidentemente dimostrata. E' chiaro, che questa dee fare sull' animo dell' uomo un' impressione più forte, che qualunque altra pena, e per conseguenza è chiaro, che è un mezzo atto a reprimere l'audacia la più determinata.

In vano a diminuire questa efficacia si dice, che la Pena di Morte in vece d'incutere il salutar terrore, che le leggi pretendono ispirare, è alla maggior parte uno spettacolo. Io rispondo, che la Pena di Morte è destinata a intimorire gli uomini disposti, ed inclinati ai gran delitti. Ora la maggior parte degli spettatori non ha certamente una tal disposizione, e perciò non è da meravigliarsi se non è occupata da un simile timore. Perchè la suddetta pena abbia il suo effetto, basta adunque ch'ella

incuta terrore a questi pochi scelerati. Ora è impossibile, che questo non si verifichi. Un esempio tratto da cosa, che succede spesse fiate nella vita metterà in chiaro quello, che io dico. Poniam caso, che alcuno senta racconitarsi, che altri è stato colpito da morte repentina. Il primo movimento, che nasce nell' animo di chi ascolta una tal nuova è di domandare, se chi ha sofferto una tal disgrazia era sottoposto a qualche malore, se era uomo sregolato, dedito a crapola, o a stravizzo. Se gli si risponde, che sì, e che questi non si trovi in tal caso, punto non si commove, ma se per disavventura egli si avvede di trovarvisi, la tristezza si fa vedere immediatamente su il suo volto, e si comprende, ch' egli è commosso moltissimo per un accidente, il quale nell' altrui infelicità dà motivo di temere a se stesso. Così, e non altrimenti io dico, che egli è impossibile, che lo scelerato disposto a commettere un delitto enorme assista alla esecuzione di altri scelerati suoi simili, senza fare delle serie riflessioni sopra se stesso, vale a dire, senza pensare di dover subire la medesima sorte.

I furti, che si commettono nel tempo delle esecuzioni, e che mi si potrebbero opporre per provare il contrario, sono di niuna forza, giacchè primieramente per questi piccioli furti non si condanna a morte, e quando questo si facesse, la confusione, che vi ha in una tale occasione, ed in un tal luogo assicura ai Ladri una perfetta impunità. Ora è incontrastabile, che quando vi ha una maggior probabilità di evitare il gastigo, che di incontrarlo, è sempre infruttuoso per grande, che esso sia.

Se mi si opporrà, che questa pena è di una

troppo breve durata, e che ciò indebolisce la sua forza per grande, ch' ella sia, io risponderò, che questo non può essere. Quanto è più forte l'impressione di un oggetto su l'animo, altrettanto più profondamente nel medesimo s'imprime, e per conseguenza è più durevole nella memoria: Così se l'impressione della Pena di Morte è di sua natura assai forte, anzi se è più forte, che quella di qualunque altra pena, è certo, che non può così facilmente cancellarsi dalla memoria, come si vorrebbe. Ma quand' anche l'immagine di questa pena fosse di sua natura passaggera, come può egli uno scelerato disposto a commettere un enorme delitto, avere continuamente sotto agli occhi le carceri, i ministri della Giustizia, il luogo del supplicio, gl' istessi lacerati cadaveri degli altri malfattori, senza richiamarsi al pensiero la sorte fatale, che lo aspetta? La poca estensione, o sia la brevità della pena, della quale noi trattiamo, non diminuisce adunque l'impressione, che di sua natura dee fare, così la somma efficacia, che io le ho attribuito, rimane interamente incontrastabile.

§. IV.

Inefficacia della Pena di Schiavitù perpetua rapporto agli enormi delitti, e conseguente necessità della Pena di Morte.

SE non vi ha pena, la cui impressione superi quella della Pena di Morte, e perciò se questa è veramente un mezzo atto ad allontanare gli uomini dagli enormi delitti, parrebbe, che la necessità della medesima fosse ad evidenza dimostrata, e

così che senza più avessimo vinto la causa ; ma con tutto questo, il confesso, non possiamo darci questo vanto , perchè ne rimane a dimostrare , che lo stesso effetto non si può ottenere in altro modo . In fatti i Fautori del sistema contrario in fine accordano , che l'impressione della Pena di Morte sia assai forte , ed anche la più forte , quindi che sia atta a prevenire gli enormi delitti , ma con tutto ciò non si trovano punto imbarazzati , giacchè dicono , che egualmente si arriverebbe a prevenirgli colla pena , che essi vorrebbero sostituita alla morte , vale a dire colla perpetua schiavitù . Non vi ha alcuno , dicono essi , il quale riflettendovi , scieglier possa un perpetuo travaglio unito a una totale , e perpetua perdita della propria libertà , per quanto avvantaggioso esser possa un delitto , quindi conchiudono , che l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla Pena di Morte ha ciò , che basta per rimovere qualunque animo determinato . A voler dunque terminare la quistione conviene far vedere , che s'ingannano a partito , il che di leggieri si può fare .

Uno Scrittore probabilmente allevato negli aggi , e nei comodi della vita , e il quale forse non ha provato altra fatica , che la piacevole del letterario Gabinetto , può dire , che l'esempio giornaliero di un uomo condannato ad un perpetuo travaglio ha una gran forza , poichè il genere di vita , ch' egli tiene , fa che apprenda tutto il peso di questa pena . Ma quelli , che la Giustizia punisce giornalmente , non si trovano certamente in queste circostanze . Sono miserabili già condannati dal loro stato a guadagnarsi il sostentamento col sudore della fronte . Ora ognuno vede , che il condannarli ad un travaglio perpe-

tuo non è punto per essi un gran gastigo, e perciò l'idea di un simile gastigo non è punto per essi un male assai forte da bilanciare nelle loro menti, come è necessario l'utile, che si promettono dagli enormi delitti. Per grande infatti, che sia il travaglio de' condannati, quanti non vi sono fra le stesse persone libere, cui la necessità di provvedere alla propria sussistenza assoggetta a una vita per lo meno egualmente dura, e stentata? E quì senza parlare di quelli infelici, che una fatal necessità tiene sotterrati sotto alle Montagne, prive del lume del giorno, e della dolcezza di respirare un' aria libera, e salubre, come si possono elleno scorrere le varie professioni del minuto popolo, che non si veggano molti gemere sotto il giogo di un travaglio eccessivo, che logora lentamente i principj della vita, e loro impedisce di arrivare alla vecchiaja? Non si vede spesso nello scavamento della stessa fossa, e nel riattamento della stessa strada, e del medesimo canale prestare la stessa opera, e il malfattore condannato, e l'innocente mercenario contadino?

Mi si replicherà, che questi è libero, e che perciò la libertà lo ricompensa delle sue fatiche, e gliele allegerisce, laddove quegli è sforzato. In fatti è sopra questa mancanza di libertà, che i Fautori della pena di schiavitù, fanno consistere la principal forza della medesima. Ma chi non vede, che anche quì cadono nell' errore ora accennato di giudicare del sentimento de' scelerati, da quello, che provano essi stessi? La perdita della libertà è molto sensibile a un Signore avvezzo in tutto a secondarla, ma non fa una eguale impressione su i miserabili, giacchè nulla, o poco ne godono. Che giova in fatti a questi tali

la loro libertà, se non possono esistere senza perderla, pressocchè interamente nell' atto? Che serve loro di esser liberi, se per dividere un tozzo di pane colla moglie, e coi figlj debbono persino qualche volta assoggettarsi a tutte le stravaganze, e a tutti i capricci di un padrone indiscreto, e disumano? La mancanza della libertà è a simili persone un tormento men grande della incertezza della propria sussistenza, quindi è, che niente è più famigliare presso gli antichi Scrittori, che di vedersi alcuni sacrificare spontaneamente quella per assicurarsi di questa? Così un Poeta Greco (1) ci racconta, che si sono veduti de' servi, che dopo di essere fuggiti, sono ritornati alle loro antiche catene. Così Plauto introduce uno schiavo, il quale rifiuta la libertà, che il suo padrone gli offeriva, dicendo, ch' egli vive a spese del medesimo, laddove fatto libero, dovrebbe vivere a proprie. (2) Nè certamente è presumibile, che un Comico sì valente volesse esporre su la scena cose, di cui non vi fosse esempio nella vita. E senza ricorrere alla antichità, non si veggono eglino anche ai nostri giorni parecchi infelici vendersi sforzati su le Galere soltanto per questo motivo di assicurarsi la propria sussistenza? L'idea della perdita della libertà non dee adunque fare su la moltitudine una sensazione più viva di quello, che faccia, come abbiamo veduto, il sapere di dovere sempre condurre una vita faticosa, e stentata, giacchè intorno a questo punto non altrimenti, che

---

(1) *Eubulus*.
(2) *Casin. Act. II. Scen. IV. v. 14.*

intorno al primo è dimostrato, che non peggiora molto di condizione, anzi si può dire, che in qualche modo l'addolcisce, assicurandosi così il pane pel rimanente de' suoi giorni, e liberandosi da una cura, che formava la principal disgrazia della sua sorte, e che era forse stato il solo stimolo, che l'aveva portato al delitto.

E' egli possibile, che una pena, la quale non fa, che una assai tenue sensazione su quelli, i quali la soffrono, possa poi fare una sì forte impressione sull' animo di quelli, i quali la veggono. Ora, che tale veramente sia la sensazione della pena di schiavitù, è una verità, che non si predice, ma che si esperimenta ogni giorno ne' paesi, dove sono, si trovano Ergastoli. Chi è in fatti in simili paesi, il quale legga su la fronte de' condannati la tristezza, e la disperazione, che si vuol loro attribuire? All' incontro chi è, il quale non vi scorga tutti i sentimenti a quelli opposti? L'illarità, con cui strascinano le catene, conducono il carro, ed eseguiscono le altre opere pubbliche, è eccessiva: spesse volte giungono persino all' impudenza, cosicchè si può francamente asserire, che la vista di simili persone è la maggior prova della poca intensione della loro pena.

I Fautori della medesima hanno un bel dire, che tutti i mali s'ingrandiscono nella immaginazione, e che chi soffre trova delle risorse, e delle consolazioni non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice. Eglino hanno un bel dire, che la pena di schiavitù spaventa più chi la vede, che chi la soffre, perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, e il secondo è dalla

è dalla infelicità del momento presente distratto dalla futura: Io rispondo, che le sensazioni fanno una impressione più forte, che il raziocinio su gli uomini naturalmente imitatori, e schiavi delle abitudini. Io rispondo, che gli uomini si attengono principalmente alle apparenze, e sopratutto gli uomini volgari, i quali appunto sono quelli, che si lasciano il più trasportare ai delitti, e dei quali perciò unicamente si tratta in questo luogo. Di essi principalmente si verifica ciò che disse Orazio in generale degli uomini

,, Ut ridentibus arrident, ita flentibus adsunt
,, Humani vultus. (1)

e così conchiuderò, che se questi vedranno, che l'uomo ridotto in ischiavitù è ilare, e ridente, non si daranno mai a credere, che la sua pena sia grave, e perciò non si lascieranno molto dalla medesima atterrire.

Altri potrebbe obbiettarmi, che una tale ilarità proviene soltanto dacchè i condannati non sono trattati quali animali di servigio, come dovrebbero essere; ma io dubito forte, che sebbene questo si facesse, le cose poscia si cambiassero. E' molto probabile, che a forza di esperimentare un tal rigore, venissero a contrarre una rigidità di fibre, e una abitudine a soffrire, che si cambiasse in una specie d'impassibilità, come era succeduto agli Schiavi Romani (2), de' quali si dice, che erano induriti

(1) *De Art. poetic. v.* 101.

(2) *Fra le molte testimonianze di quello mi basti recare il seguente luogo di Plauto in* Perf. Act. Scæn. 3.,

contro il senso della pena. Se un simile rigore fosse estremo, sarebbe del tutto impraticabile, giacchè non potendo a meno d'indebolire notabilmente le forze de' condannati, e per conseguenza di rendergli inetti a sostenere le fatiche, gli Ergastoli si convertirebbero in Ospedali, e così resterebbe defraudato il fine della loro istituzione, che è, che quelli, i quali vi sono detenuti, siano di un continuo esempio alla nazione. Aggiungasi, che questa estrema esacerbazione sarebbe una inumanità più grande della morte. Che diviene in fatti in questo caso questo bel sentimento di umanità, di cui fanno tanta pompa i nostri oppositori? Sembra che essi non proteggano gli scelerati contro una morte pronta, che per darsi il barbaro piacere di farli morire tutti i giorni, e però dice molto bene un celebre Scrittore, che egli è molto afflitto per essi, che a forza di meditazioni sieno pervenuti a quella sublime crudeltà di Tiberio, che non faceva morire i suoi nemici, che

---

in cui è introdotto uno schiavo, il quale dopo di avere derubato il padrone, si fa beffe dei gastighi, i quali gli soprastano.

„ *Nunc & amico meo prosperabo, & genio meo multa bona faciam.*

„ *Diu quod bene erit, die uno absolvam. Tax tax tergo meo erit! Non curo*

. . . .

„ *Virtus est, ubi occasio admonet, dispicere. Quid faciet mihi?*

„ *Verberibus cædi jusserit. Compedes imponi. Vapulet!*

„ *Ne sibi me credat supplicem fore, væ illi! Mihi jam nihil novi offerri potest, quin sim peritus...*

quando avea esausto tutti i mezzi, onde tormentarli.

Per grande, che sia la diligenza, con cui i condannati vengono custoditi negli Ergastoli, è impossibile, che alcuni di essi non fuggano. L'industria dell' uomo è impercettibile, massime quando è concentrata a un solo oggetto: ora alla fuga certamente sono rivolte tutte le mire de' condannati, e in fatti l'esperienza ci dimostra, che qualche volta si effettuano. Chi non vede pertanto, qualmente un sì fatto esempio deve diminuire di molto agli occhi dello scelerato, disposto a commettere un delitto, l'impressione della pena di schiavitù.

E' dunque falso, che l'intensione di questa pena abbia ciò, che basta per rimovere gli uomini dagli enormi delitti, molto meno poi si verifica, che abbia qualche cosa di più, come alcuni l'hanno detto. Per sostenerlo essi dicono, che il nostro spirito resiste più alla violenza degli estremi dolori, che non sono, che passeggieri, di quello, che lo faccia al tempo, ed alla continuazion della noja; giacchè nel primo caso, egli può, raccogliendosi per così dire tutto in se stesso, respingere il dolore, laddove nel secondo tutta la sua energìa non basta per resistere a' mali, la cui azione è lunga, e continua. Ora senza stare a discutere in generale la solidità di questa massima, io rispondo, che l'esperienza la dimostra fallace nel nostro caso. E' noto a chiunque, come per lo passato in parecchi paesi si esigeva come essenziale alla condanna di morte la confessione del Reo, (1)

(1) *Questa pratica al presente è abolita, pressocchè da tutti i Tribunali, ed a ragione, poichè era un abuso.*

e ove questa non si avesse, malgrado le più evidenti prove del reato, si condannava soltanto alla galera perpetua. Se dunque fosse vero, come si pretende, che questa pena avesse una maggior efficacia della morte, è chiaro, che nei paesi, dei quali noi parliamo, niuno di quelli, i quali fossero stati convinti di un enorme delitto, e così si fossero trovati fra la morte, e la perpetua schiavitù, avrebbe dovuto esitare un solo istante a confessare il proprio reato. Ora l'esperienza ci dimostra il contrario. Ella ci fa vedere, qualmente non solo persistevano pertinaci, nel non volere confessare il delitto, ma di più si assoggettavano alla tortura, e facevano tutti gli sforzi, onde superarla.

Se la schiavitù perpetua, vale a dire, una vita aspra, stentata, ed infelice, fosse agli occhi degli uomini un male maggiore della morte, come si pretende: i Tiranni invece di tenere sempre alzata

Quando uno è convinto, il delitto è certo, e se il delitto è certo, è inutile la confessione. Io aggiungo, che ella non è una prova tanto certa del reato, come sembra, e come generalmente si suppone. E in fatti le nostre leggi saviamente non vogliono, che si condanni alcuno in virtù della sola propria confessione, sebbene del tutto spontanea. ,, *Divus* ,, *Severus rescripsit confessiones reorum pro exploratis facino-* ,, *ribus haberi non oportere si nulla probatio religionem co-* ,, *gnoscentis instruat.* ,, L. 1. ff. de quæst. ,, *Si quis ultro de ma-* ,, *leficio fateatur, non semper ei fides habenda est, nonnumquam* ,, *enim aut metu, aut aliqua alia de causa in se confitentur.* ,, Ibid. *E chi volesse istruirsi pienamente intorno a tal materia, legga il Ch. Sig. Fiscale Risi.* Animad. ad Crimin. Jurisprud. pertinent. de Probat. ad capital. judicia necessariis.

la ſpada ſterminatrice, avrebbero moltiplicato all' infinito gli Ergaſtoli, e avrebbero eſauſto i loro ingegni nel renderli tormentoſi, giacchè i Tiranni ſono i migliori maeſtri di quello, che può eccitare il timore, eſſendo a queſto ſcopo unicamente rivolti i loro ſtudj. In fatti eſſi non mancarono di decretare in vece della morte una vita miſera, e ſtentata a que' pochi, i quali per alcune particolari circoſtanze deſideravano di morire. Queſto conſta ſegnatamente di Tiberio, come ſi ha da Svetonio. Egli dice (1), che queſto Tiranno ſottile, e ſtudiato nelle ſue crudeltà, faceva ritenere perpetuamente nei ferri coloro, i quali amavano la morte, e di più li faceva cuſtodire in maniera, che non poteſſero recarſela da ſe ſteſſi, affinchè la vita ſerviſſe loro di ſupplicio. *Mori volentibus vis adhibita vivendi*. Se dunque i Tiranni generalmente, e verſo il maggior numero uſarono della Morte a preferenza della perpetua ſchiavitù, queſta loro condotta ſi può riguardare meritamente come una nuova prova della falſità di queſta opinione, che vorrebbe far riguardare l'ultima di queſte due pene, come più efficace della prima; giacchè io ripeto, che i Tiranni ſono i migliori maeſtri di quello, che può eccitare il timore.

In vano per ſoſtenere queſto paradoſſo ſi dice, che molti riſguardano la morte con viſo tranquillo, chi per fanatiſmo, chi per vanità, che accompagna ſempre l'uomo al di là della tomba, e chi per ultima diſperazione, che lo ſpinge a voler ſortir di miſeria, o a ceſſare di vivere, laddove il fanatiſmo, e la vanità abbandonano il colpevole fra le catene, ſotto la sferza, in una gabbia di ferro, e il diſpe-

(1) *In Tiber. Cap.* 61.

rato non termina punto i ſuoi mali, ma li comincia. Io riſpondo in primo luogo, che il numero di queſti tali non è tanto grande come ſi ſuppone, che anzi è picciolisſimo. In ſecondo luogo io dico, che in queſto picciol numero generalmente non ſi trovano gli ſcelerati, dai quali le noſtre ſocietà ſono infeſtate, e i quali per conſeguenza, come ognuno vede, ſi debbono avere unicamente di mira, trattandoſi dell' impresſione delle pene. E primieramente ch' eglino non entrino nella claſſe di quelli, i quali riſguardano *la* morte con viſo tranquillo per fanatiſmo, è affatto fuor di dubbio. Il fanatiſmo nel ſenſo, che oggi ſi prende dai Filoſofi, è un traviamento di cervello, è un furore, il quale abuſando della Religione, fa che altri creda di meritarſi la gloria celeſte, commettendo i più grandi attentati. Ora gli attentati, pei quali ora ſi condanna a morte, non ſono certamente gli attentati del fanatiſmo. Per quello, che riſguarda la vanità, è da rifletterſi, che chi è portato da queſto principio a ſprezzare la morte, ſprezza ſoltanto quella ſpecie di morte, il cui aſpetto può ſervire di paſcolo a queſta vanità, vale a dire, la morte glorioſa, e queſta è la ragione, per cui di Aleſſandro, e di Ceſare, che diedero tante prove del più eroico coraggio nel Campo di Marte, leggiamo, che il primo moſtrò la più grande debolezza nell' ultima malattìa, e l'altro non ſaliva ſopra il cocchio, che tremando, e dopo di avere recitati certi verſi, che ſuperſtizioſamente credeva atti a impedirne il roveſciamento. Or s'egli è incontraſtabile, che chiunque è portato dalla vanità a ſprezzare la morte, la teme, allorchè gli ſi preſenta deſtituita di gloria, molto più la temerà, quan-

do la riguarderà congiunta all' ignominia, come è quella, della quale noi trattiamo. Potrebbe restar qualche dubbio, se gli scelerati, almeno i più intraprendenti, ed enormi, quali per esempio sono gli assassini, fossero nel caso dei disperati, e che perciò a questi tali la Pena di Morte non fosse punto un freno: ma se si riflette, qualmente d'ordinario eglino cercano di commettere i loro misfatti nell' oscurità, e nel silenzo, e se lo fanno apertamente, come per esempio su le strade, prendono tutte le misure per farlo con vantaggio, si vedrà, che la loro risoluzione non si estende punto sino al segno del disperato, come a prima vista lo sembrava: e se mai vi arrivasse, è falso, che una tal risoluzione potesse poi essere repressa dalla vista della schiavitù perpetua, come si suppone; giacchè lo stesso principio, che spinge il disperato a voler sortire di miseria, o a cessare di vivere, lo porterebbe a darsi la morte da se stesso per non soffrire gli stenti della schiavitù.

Se si trattasse di formare una nuova società, forse il sistema, che io combatto potrebbe aver luogo, poichè in tal caso un Legislatore provveduto di lumi superiori, potrebbe modellare l'immaginazione de' nuovi Cittadini a suo piacimento, ed ordinare una serie di pene, la quale progredendo paralellamente a quella dei delitti, potrebbe giugnere ad associare ai più gravi di questi un timore equivalente a quello della morte. Alcuni in fatti l'hanno detto (1), ma anche questi poi accordano, che

---

(1) *I dotti Autori delle Effemeridi letterarie di Roma nel copioso estratto, che si sono degnati dare di questa mia Dissertazione 13. Decembre 1777. n. L.*

a misura, che il nuovo corpo politico andasse crescendo, e diventando adulto, indebolendosi a poco a poco le prime artificiali impressioni della immaginazione, e rendendosi incapaci di produrre lo stesso effetto delle cose sensibili, e che naturalmente agiscono con forza su la fantasìa dell' uomo, cesserebbe di essere capace di una tal Legislazione; molto più poi convengono, che non possa allignare in una società già formata, e in cui siasi già da molto tempo stabilita la Pena di Morte, e però meritamente conchiudono, che non vi è caso reale, in cui si possa verificare l'abolizione di una tale pena. Il desiderio di questa abolizione è da mettersi con quello di abolire la guerra, e costituire un tribunale, che decida inappellabilmente le cause de' Sovrani, e cogli altri molti piani immaginarj, che gli specolatori fabbricano nei loro gabinetti, e che possono dilettare in teorica, ma dei quali non bisogna lusingarsi di vederne giammai l'esecuzione. L'inconveniente il più famigliare delle specolazioni di quelli, i quali hanno scritto sopra il governo, e le leggi, incominciando da Platone, sino all' Autore del Contratto Sociale, che come abbiamo mostrato da principio, è stato il primo a sostenere in questo secolo, che non si deve dare la Pena di Morte, si è, che ordinariamente non convengono, che a uomini livellati su la loro immaginazione diversi affatto da quello, che sono (1).

Se

---

(1) *Uno Scrittore sostenendo incidentemente il nostro sistema contro quello, che impugniamo, si è molto fondato sopra il gran dispendio, che produrrebbe alla società il*

Se mi si opporrà, che malgrado lo stabilimento della Pena di Morte, si sentono sempre enormi delitti, io risponderò, che sarebbero in maggior copia, ove non vi fosse questa pena, e quindi conchiuderò, che la necessità della medesima punto per questo non resta meno contestata. E in vero s'egli è certo, che atteso l'universal fermento delle passioni non si possono prevenire tutti i delitti, e così s'egli è certo, che l'unico scopo, che il più saggio governo si può proporre, è di fare in modo, che il numero di quelli, e sopratutto dei più perniciosi, ed enormi sia minore al possibile, ognuno vede, che la Pena di Morte, la quale produce questo effetto, si deve

---

sostentamento degli Ergastoli; ma una tal ragione è affatto insussistente, giacchè questo dispendio non è un inconveniente inevitabile. Quando in ogni paese non vi fosse tanta copia di pubblici lavori, che bastasse per l'intero numero de' condannati, vi si potrebbero ritenere soltanto quelli, i quali fossero necessarj per questi pubblici lavori, e il rimanente si potrebbe mandare in altre Provincie dello Stato, ove potesse abbisognare, e così gli Ergastoli non sarebbero punto a carico dell' Erario. Dico di tenere in ciascun paese quel numero di condannati, che potesse essere necessario pei lavori pubblici del medesimo, poichè il mandarli via tutti, come si sente volgarmente dire tutto giorno, che si dovrebbe fare, sarebbe un disordine, perchè resterebbe così il paese sfornito di esempj. Che se non vi fosse il comodo di queste Provincie, lo che potrebbe accadere, io rispondo, che anche in questo caso è falso, che gli Ergastoli dovessero essere a carico dello Stato. Allora que' condannati, i quali eccedessero il numero di quelli, che potessero ab-

riguardare come necessaria. E che poi realmente, ove non vi fosse questa pena, gli enormi delitti, come ho detto, si moltiplicassero, mi pare, che da quanto è stato addotto per provare l'inefficacia della maggior pena, che vi sia fuori della Morte, non si possa in alcun modo contrastare. Egli è vero, che vi sono state alcune Nazioni, che per qualche tempo hanno esistito senza dare la Pena di Morte, per lo che parrebbe, che non solo non si dovesse temere un sì fatto inconveniente, ma eziandio, che l'opinione contraria fosse approvata dall'esperienza; In fatti i suoi fautori non mancano d'asserirlo. Essi si fondano sopra queste Nazioni, come sopra un argomento, il quale a loro parere dovrebbe persuadere anche i più zo-

---

bisognare alle accennate opere pubbliche, si potrebbero impiegare in lavori segreti, in fabbriche, in manifatture ec.; e questi lavori non potrebbero giammai mancare per grande, ch' egli fosse il numero de' condannati. Il dispendio prodotto dal sostentamento degli Ergastoli si può dunque di leggieri evitare: ma quando ciò non fosse in alcun modo possibile, un tale inconveniente non sarebbe un motivo sufficiente da fare, che si dovesse preferire la Pena di Morte a quella di Schiavitù, ove questa fosse veramente atta ad allontanare gli uomini dagli enormi delitti. E così fondandosi sopra un simile dispendio, si viene a pregiudicare alla nostra causa, invece di giovarle, giacchè niente è più fatale ad una buona causa, che questo miscuglio di ragioni buone, e cattive, che si trova presso gl' imperiti Avvocati. La vera ragione, che rende insussistente la Pena di Schiavitù rapporto agli enormi delitti, è quella, su di cui sino ad ora abbiamo insistito, vale a dire la sua inefficacia.

tici, ma io dico, che egli non favorisce la lor causa più di quello, che come abbiamo veduto, faccia il raziocinio. E perchè ognuno possa ad evidenza comprenderlo, esaminerò partitamente tutti gli esempj, che si adducono.

§. V.

Della Legge Porcia, o sia dell' esenzione dei Cittadini Romani dalla Pena di Morte.

LA Storia Romana ci dimostra, che dopo la Legge Porcia niuno fra i Cittadini doveva temere la scure del Littore, giacchè mediante una tal Legge fu stabilito, che la vita non potesse loro esser tolta, che per sentenza di tutto il Popolo adunato nei comizj, dalla quale poi ognuno si potea sottrarre con un esiglio volontario. Ora questo è il primo esempio, che ci si oppone, e perchè se ne vegga la forza si fanno i più grandi elogi della Repubblica Romana. Era ella forse mal regolata? Si vede egli forse maggior sicurezza fra di noi? Ma queste sono declamazioni, che non provano niente. La maggior parte degli uomini giudica della bontà di un Governo, e dell' ottimo stato di una nazione dal grado della sua potenza, e dalla superiorità, che ella ha su le nazioni, che la circondano, il che è un grande errore. Gl' imperi i più estesi, e i più possenti al di fuori sono sovente i più infelici, e i più mal regolati nell' interno, giacchè questi Stati essendo incessantemente in moto per ingrandirsi, e per conservare il loro

ingrandimento non possono guari occuparsi intorno all' interna felicità. Ora ciò si è principalmente verificato nella Repubblica Romana.

Se si considera quest' impero esteriormente, cioè nella rapidità delle sue conquiste, e nella estensione de' suoi Dominj, non si può negare, che esso sia un' oggetto di ammirazione, e di stupore, ma se si penetra con occhio filosofico nel suo interno, cessa tosto ogni maraviglia, nè si può a meno di non deplorare l'inavvertenza di tanti uomini grandi, che abbiano riguardato un Popolo così mal governato come un modello in ogni genere nella condotta, e nel regolamento degli Stati, e si può molto bene paragonarlo a que' vasti, e superbi Spedali, che nelle grandi Città promettono al di fuori una Reggia, e che all' incontro non contengono, che oggetti di compassione, e di raccapriccio. In fatti da qualunque parte si volga nella Repubblica Romana, non si trova, che confusione, e disordine. Si vede un popolaccio indocile, imprudente, e temerario confondere incessantemente la libertà colla licenza; si vede la tribunizia podestà impugnare perpetuamente l'impero consolare, e affliggere la Repubblica con continue sedizioni; si veggono le Provincie abbandonate alla rapacità de' Propretori, e de' Proconsoli, che le saccheggiavano, e che le recavano più danno di quello, che le potessero cagionare i più crudeli nemici; si veggono le arti di pace, colle quali si sostiene l'unione interna de' Cittadini, trascurate, e risguardate come occupazioni da schiavo; in somma si vede uno Stato, che non ha avuto altro scopo, che di estendersi al di fuori, senza cercare a rendersi felice nell' interno. Niun' altro Popolo in fatti è stato interna-

mente men sicuro (1), e più agitato di questo. Ora una delle principali cagioni di questo disordine è stata senza dubbio la Legge, che abbiamo accennato, nè poteva essere altrimenti: In fatti dacchè l'accusato poteva appellare dal giudizio degli

---

(1) *Il Sig. Hume parlando de' cambiamenti, che il tempo ha introdotti nei governi, dice che tutti si sono molto perfezionati ai nostri giorni, e per provarlo, fra gli altri argomenti si diffonde a mostrare la poca sicurezza, che vi avea nella Repubblica Romana. Siccome un tal luogo serve mirabilmente a provare la mia opinione, ho giudicato a proposito di presentarlo al Leggitore. ,, Salustio ci avverte, che l'Armata di Catilina si era notabilmente ingrossata per l'affluenza dei Ladri di strada, che esercitavano le lor rapine nei contorni di Roma. Ora se si adunassero oggi giorno tutte le persone dedite a tale professione, che sono sparse nell' Europa, io non credo, che si pervenisse a farne un Reggimento. Nell' arringa di Cicerone a favore di Milone, fra gli argomenti, dei quali si serve per provare, che Milone non ha punto assassinato Clodio, io trovo questo: Se Milone, dic' egli, avesse meditato un simile assassinio, non avrebbe assalito Clodio in pieno giorno, e a una sì grande distanza dalla Città: egli gli avrebbe tese insidie durante la notte, e in vicinanza de' sobborghi, nei quali si poteva supporlo massacrato dagli assassini, e la frequenza di simili accidenti avrebbe senza dubbio favorito siffatta impostura. Come il governo di Roma non dovea egli essere rilasciato? E quale non dovea egli essere il numero, e la forza di questi assassini?* Saggi Morali, e politici. Tom. I. sagg. XV.

ordinarj Magistrati a quello del Popolo; dacchè poteva prevenire il giudizio di esso Popolo con un volontario esiglio, ognuno vede, che vi doveva essere un libero campo allo sfogo delle passioni, ed ai delitti.

La Legge Porcia non era altro, che una conferma, ed una più grande estensione della Legge pubblicata dal Consolo Valerio Pubblicola il primo anno dopo l'espulsione de' Tarquinj, e della pubblica libertà. Ora non molto dopo un celebre Senatore si lagnò acremente di una tal Legge, attribuendo a questa i torbidi insorti fra il Senato, ed il Popolo rapporto alla celebre abolizione dei debiti. ,, Non è punto la miseria ,, diss' egli in una tale occasione nel Senato ,, ma la licenza, che cagiona ,, tutti i mali, che veggiamo. Il popolaccio è in- ,, solente, perchè è ozioso. Ora la sorgente di tutti ,, questi disordini non è altro, che l'appello; dac- ,, chè l'accusato può appellare dai nostri giudizj a ,, quelli, che sono i suoi complici, non restano ai ,, Consoli, che minaccie destituite realmente d'ogni ,, forza. Bisogna dunque creare un Dittatore, i cui ,, decreti siano inappellabili. Subito questo fuoco, ,, che ora infiamma tutto, cadrà da se stesso. Quan- ,, do si vedrà il potere Sovrano della vita, e della ,, morte nelle mani di un sol uomo, chi ardirà ,, allora maltrattare i suoi Littori? ,, (1) Il consiglio di questo Senatore fu adottato, e tosto cessò ogni tumulto, come egli avea predetto.

Se i Cittadini Romani non si mettevano a mor-

---

(1) *Tit. Liv. Decad. I. Lib. II.*

te non fu per principio di dolcezza, e di umanità, come si vuole da quelli, che impugnano questa pena, ma unicamente per un privilegio mal' inteso della loro libertà. E in fatti tutte le leggi intorno alla provocazione, vale a dire, intorno all' abolizione della Pena di Morte, furono proposte da uomini popolari, e che nella pubblicazione delle medesime non ebbero altra mira, che di fare la loro corte alla Plebe. Questo consta chiaramente del Console Valerio Publicola, che come abbiamo detto, è stato l'Autore della prima di queste leggi. Essendo egli caduto in sospetto del Popolo di aspirare alla dignità Reale, per allontanare questi sospetti, e queste ombre, oltre il demolire la casa, ch' egli avea su la parte più eminente del Monte Aventino, propose parecchie leggi tendenti ad aumentare il potere, e la libertà del Popolo, e fra le altre questa della provocazione. Le stesse mire di far la corte al Popolo ebbero senza dubbio gli Autori della Legge Porcia, e delle Leggi Sempronie, Leggi dirette a confermare la Legge Valeria, giacchè furono tutte proposte da Tribuni della Plebe, e chiunque ha la menoma tintura della Storia Romana sa, che i Tribuni non studiavano, che di cattivarsi il popolaccio, qualunque poi si fosse il mezzo.

L'esenzione de' Cittadini Romani dalla Pena di Morte da principio non fu estremamente perniciosa, perchè il Popolo Romano da principio aveva molta probità, e come avverte molto bene l'Autore dello spirito delle leggi (1), quando un Popolo ha della probità, non vi vogliono molte pene, e molto gravi;

---

(1) *Liv. VI. Chap. XI.*

ma allora bensì lo divenne , quando questa probità fu alterata dal fasto , e dal lusso , che introdussero a Roma le lunghe prosperità , e le conquiste , e che per conseguenza l'avidità , l'ambizione , il più forte egoismo succedettero al disinteresse , all' amor della Patria , alla virtù . E in fatti dopo quest' epoca fatale si fu costretto di sospendere molte volte la Legge Valeria , e la Legge Porcia , per esempio nel caso di Gracco , di Cajo , di Saturnino , e finalmente rapporto ai Rei della Congiura Catilinaria . Senza il supplicio di questi sediziosi Cittadini la Repubblica fuor di dubbio sarebbe perita , ma perchè si conservasse un tal rigore , non fu in alcun modo sufficiente . Era necessario , che si estendesse eziandio ad altri delitti , e così arrestare la corruzione nella sua origine , e impedire che non si giugnesse al terribile eccesso di alzare lo Stendardo della Ribellione contro lo Stato ; giacchè quando un Cittadino è arrivato a questo eccesso molte volte è troppo forte , perchè possa esser messo a morte . E in fatti se questo rigore fu praticabile verso gli accennati sediziosi , non lo fu poi in verun modo verso Cesare , e verso i Triumviri , cosicchè in fine fu distrutta la Repubblica .

L'esenzione dei Cittadini Romani dalla Pena di Morte lungi adunque di favorire il sistema contrario interamente lo distrugge , giacchè è provato , che una tale esenzione è stata al sommo perniciosa , e così a quelli , i quali lo sostengono , quadrano molto bene i seguenti Versi di Euripide .

„ Quæ nunc a quibusdam benignitas nominatur
„ Vitam omnem remisit ad improbitatem .

Egli è tanto più evidente , che l'opposto esempio distrugge affatto il sistema contrario in vece di approvarlo ,

varlo, che i Cittadini Romani si trovavano in circostanze del tutto diverse dalle nostre. Il diritto di cittadinanza appo loro era un aggregato dei più ampi privilegi, era per così dire il diritto della Sovranità universale. Ora pare, che l'interdetto del fuoco, e dell' acqua, mediante il quale si venivano a perdere tanti privilegi, e per cui si passava dall' esser tutto all' essere niente, poichè realmente si può dire, che non fosse niente nel Mondo chi non era Cittadin Romano, pare io dico, che un tale interdetto dovesse essere un motivo abbastanza reprimente. Se dunque non lo fu, se la mancanza della Pena di Morte fu cotanto perniciosa alla Repubblica, è chiaro, che lo sarebbe assai più ai nostri Stati, poichè è chiaro, che noi ci troviamo in circostanze affatto diverse. E in fatti ai tempi di Cesare, allorchè perdutasi la libertà, e gli ampi privilegi, che a quella erano annessi, l'interdetto del fuoco, e dell' acqua venne ad essere di niuna, o poca forza sopra l'animo de' Cittadini, e questi si trovavano in circostanze a un di presso simili alle nostre, la Legge Porcia andò in disuso, come lo ha mostrato l'erudito Sigonio. Questa Legge non fu positivamente abrogata, giacchè si voleva conservare l'apparenza della libertà, ma se ne eluse la forza per mezzo della servitù della pena (1), sorte di finzione di diritto. Allorchè

F

(1) *Si quis fuerit capite damnatus, vel ad bestias, vel ad gladium, vel aliam pœnam, quæ vitam adimit, testamentum ejus irritum fiet, non tunc cum consumptus est, sed cum sententiam passus est: nam servus pœnæ efficitur. Ita Paullus* in L. 6. ff. de injust. rupt. irrit. fact. testa-

un Cittadino Romano avea commesso un delitto enorme, non si considerava più come Cittadino, ma si riguardava come schiavo, e come tale si faceva morire.

Se la Legge Porcia fu cotanto perniciosa, eccettuando dalla Pena di Morte i Cittadini, lo sarebbe stata ancor più se si fosse estesa agli stranieri, ed agli schiavi. Ma niuna di queste due classi di persone certamente godeva di un simile privilegio. I Romani sopratutto usavano di questa pena contro gli Schiavi, giacchè siccome simili persone erano indurite agli stenti, ed alle fatiche, e d'altra parte non avevano niente da perdere, si vidde, che la morte era un freno necessario, onde contenergli in dovere. Ora è chiaro, che i nostri scellerati corrispondono pienamente agli Schiavi de' Romani.

§. VI.

Dell' Abolizione della Pena di Morte nella Russia sotto il Regno dell' Imperadrice Elisabetta.

L'Altro esempio, su di cui si diffondono molto i fautori del sistema contrario è quello dell' Imperadrice Elisabetta di Moscovia, la quale salendo al Trono, giurò di non mettere a morte alcun colpevole, e mantenne il giuramento in tutti

ment. *Di questa servitù della Pena parlano ancora le seguenti Leggi*: L. 3., L. 12., L. 29. ff. de pœnis. L. ult. C. de adoptionib., L. ult. C. de emancipat. liberor., L. ult. C. de donat.

i vent' anni del suo Regno, ma non è difficile di rispondere anche a questo esempio.

E' noto a chiunque la rivoluzione, che fece salire su il Trono questa Principessa. Levata dal ritiro, in cui era rinchiusa, e messa dai Congiurati alla testa di due Reggimenti di guardie da essi guadagnati, per proclamarla come legittima erede di Pietro I. suo genitore, avea in quel momento l'animo pieno di trepidazione. Ella temea di bagnare il Soglio Paterno col proprio sangue. Fece adunque voto fra se stessa, che se poteva salirvi senza effusione di sangue, non ne avrebbe fatto spargere di chicchessia. Se adunque questa Principessa abolì la Pena di Morte, non fu nè per un principio di umanità, nè per una ferma persuasione, che questa Pena fosse una inutile crudeltà, ma unicamente per motivo di particolare interesse.

Egli è vero, che quì non si tratta del motivo, che possa aver dato luogo a una tale abolizione, ma sibbene dell' esito della medesima, e se si consultano i nostri oppositori, questo deve essere stato favorevole. Essi dicono, che un tal voto fu mantenuto in tutti i vent' anni del Regno di Elisabetta, senzacchè risultasse alcun pregiudizio nell' amministrazione. Ma hanno eglino visitati gli Archivi criminali di quel vastissimo Impero, cosicchè debbano essere creduti sulla lor parola? Hanno eglino veduto realmente se i delitti non si erano punto moltiplicati dopo l'abrogazione di questa pena? Io dubito forte, che la Russia non abbia risentito del pregiudizio da questa abrogazione dei supplicj, e per prova ne adduco le terribili sollevazioni, dalle quali fu agitata durante il Regno dell' Imperadrice Eli-

ſabetta. Ora è molto probabile, che ai varj motivi, che poſſono aver reſo cotanto arditi i ſudditi, vi ſi aggiugneſſe eziandio la notizia dell' accennato giuramento. Egli è ragionevole da crederſi, che ſe queſta Principeſſa aveſſe meſſi a morte i rei della prima congiura, non ſarebbe ſcoppiata la ſeconda. In fatti l'Imperadrice Catterina, che ha uſato di queſto lodevole rigore verſo il ribelle Pugatewſc, non ha avuto il diſpiacere di vedere ſin quì alterata la pace interna de' ſuoi Regni.

Quando queſte conghietture foſſero mal fondate, vale a dire, che l'abolizione de' ſupplicj non foſſe intervenuta per niente nell' animo de' ſediziosi. Quando foſſe certo, che i delitti particolari non ſi foſſero punto per eſſa moltiplicati, e così foſſe certo, come ſi dice, che non riſultaſſe dalla medeſima alcun pregiudizio nell' amminiſtrazione, non oſtante il propoſto eſempio, ſarebbe di niun peſo, ed è facile il moſtrarlo. La Ruſſia è un Impero eſtremamente ſpopolato in paragone degli altri Stati di Europa, la ſua popolazione non eſſendo, che di 6. perſone per ogni lega quadrata. Queſta eſtrema ſpopolazione deve fare sì, che gli abitanti appena baſtino alla milizia, all' agricoltura, alle arti, alla navigazione, al commercio, e per conſeguenza, che vi debbano eſſere meno oziosi, e vagabondi, che nei noſtri Stati. Se dunque nella Ruſſia vi debbono eſſere meno oziosi, che fra di noi, vi deve eſſere altresì un minor numero di delitti, giacchè queſti, come avremo occaſione di moſtrare più avanti, provengono in gran parte da una tal cagione, e così è chiaro, che l'eſempio di una tal Nazione non è di alcuna forza, rapporto ai noſtri Stati.

§. VII.

Di alcune altre Nazioni, le quali hanno abolita la Pena di Morte.

Confutati i due principali esempi, che adducono i nostri oppositori per provare, che il lor sistema è favorito dall' esperienza, sarà più facile il rispondere ad alcuni altri, che non fanno, che accennare.

Il primo di questi esempi è quello di certi Popoli vicini al Caucaso, de' quali dice Strabone, che avevano in costume di non condannare a morte alcuno per reo, ch' egli fosse, (1) ma un sì fatto esempio è del tutto insussistente, e ognuno potrà tosto comprenderlo, qualora rifletta, che questi Popoli, come si ricava dal medesimo storico, erano barbari, e selvaggi. E in vero s'eglino erano tali, è chiaro, qualmente appo loro vi dovea essere minor copia di delitti, che tra noi, giacchè è incontrastabile, che se coll' aumento della coltura, e dei lumi si accrescono i mezzi di giovare, si accrescono eziandio quelli di nuocere, e colle nuove cognizioni nascono nuovi mezzi di essere malvaggio; però è chiaro, che il loro esempio non ha alcuna forza rapporto alle nostre Nazioni. Ove le passioni degli uomini sono più raffinate, ove i delitti sono più frequenti, è necessario, che la barriera delle pene sia più forte. In fatti pressocchè tutti i Popoli in tempo della loro origine, vale a dire, della loro barbarie, non avevano l'uso

---

(1) *Lib. XI.*

della Pena di Morte, ma a misura, che si andarono avvicinando alla coltura, l'addottarono, cosicchè in fine si è veduta generalmente stabilita. (1) Se l'esempio di questi Popoli fosse valevole a fare, che si abolisse la Pena di Morte, altri potrebbe eziandio sostenere, che si debbono punire in questa guisa tutti i più piccioli delitti, giacchè lo stesso Strabone ci assicura, che i Popoli a questi limitrofi aveano una sì crudele istituzione.

Diodoro parlando di Sabacone Re d'Egitto, dice ch'egli cambiò la Pena di Morte in quella delle opere pubbliche. (2) Ora ci si oppone anche un tal esempio, e questo sembra realmente, che abbia qualche forza, giacchè l'Egitto non era abitato da' Popoli barbari, come erano quelli, dei quali ora abbiam parlato, e quel ch'è più, la pena, che questo Principe sostituì alla Morte, è appunto la stessa, come ognuno vede proposta dagli avversarj. Ma siccome

---

(1) *Questo ci consta segnatamente della Grecia;* ,, *I nostri Padri aveano stabilito ne' tempi antichi*, (dice Euripide Orest. v. 511.) ,, *che chiunque avesse lordate le* ,, *mani nell' altrui sangue, non si presentasse più agli occhi* ,, *di alcuno nel paese. L'esiglio era la pena, che a lui* ,, *s'imponeva, e non era permesso di togliergli la vita,* ,, *come egli l'aveva tolta al defunto. Vi ha luogo a cre-* ,, *dere,* (dice Tucidide de bell. Peloponn. lib. III. §. 45.) ,, *che altre volte i più gran delitti fossero puniti con pene* ,, *assai leggiere. Ma come elleno facevano poca impressio-* ,, *ne, se ne aumentò col tempo il rigore, cosicchè la morte* ,, *fu il supplicio il più comune.*

(2) *Lib. I. cap. 65.*

ignorasi, se l'esito sia stato vantaggioso, o pur funesto, si deve conchiudere, che anche quest' esempio è affatto insussistente. Egli è vero, che Diodoro si diffonde nei più grandi elogi di questa nuova istituzione, e dice, che così invece d'inutili pene, risultò un gran vantaggio alle Città, essendo stati notabilmento riparati gli argini del Nilo. Ma non è questo, che ricercasi di sapere, affinchè si possa dire, che una tale istituzione sia stata vantaggiosa: e Diodoro parlando in questa guisa dà a divedere, che ignorava affatto il fine delle pene, siccome pure ha mostrato d'ignorarlo un Autor moderno, il quale per impugnare questa pena ha detto, che un uomo appiccato non è buono a niente, e che all' incontro il malfattore vigoroso condannato a travagliare tutta la sua vita alle opere pubbliche, serve lo Stato col suo supplicio. Il fine primario delle pene è, che per mezzo di esse gli uomini si astengano dai delitti. Affinchè dunque si potesse asserire, che l'istituzione di Sabacone non sia stata perniciosa, bisognerebbe, che i delitti non si fossero punto moltiplicati durante il Regno di un tal Principe. Ora intorno a ciò noi non sappiamo niente. Ciò che sappiamo si è, che Sabacone era un Principe superstizioso, e sopratutto oltremodo dedito ai sogni: così se si partì dall' Etiopia, e venne ad invadere l'Egitto, e se dopo abbandonò il Regno, fu unicamente in seguito di alcuni sogni, ch' egli fece, e però è molto probabile, che anche questa abrogazione dei supplicj riconosca unicamente una sì ridicola cagione. Del resto, se giusta il precitato Diodoro, si sono notabilmente riparati dopo questo sistema gli argini del Nilo, sembra piuttosto doversi dedurne, che siasi nota-

bilmente accresciuto il numero de' malfattori.

Rimane l'esempio dell'Imperadore Isacco l'Angelo, il quale fece voto di non mettere a morte alcuno, sebbene fosse il più accerrimo nemico del genere umano, e dello Stato. Un simile esempio è riferito dallo Storico Niceta, nella vita, che ei fa di questo Principe; (1) ma bisogna certamente, che gli Autori, i quali lo adducono, non abbiano consultato questo Scrittore, poichè se lo avessero fatto, avrebbono veduto, qualmente questo Principe agì in una maniera affatto diversa dal discorso ch' egli tenne, e mancò poco, che nelle crudeltà non imitasse il suo antecessore Andronico, sprezzato quel solenne detto, che è meglio non fare un voto, che non mantenerlo, e così si sarebbero risparmiati la pena di citare un esempio, il quale non è in alcun modo a proposito. In fatti eglino non dicono punto, dove abbiano preso tale esempio. E' molto probabile, che l'abbiano ricavato dall' Autore dello Spirito delle Leggi, poichè anch' egli lo riporta, senza citare dove l'abbia preso. Questo celebre Scrittore per altro si serve del medesimo per provare tutt' altra cosa, che quella, in conferma di cui l'adducono i nostri oppositori, giacchè egli non lo riferisce, che per mettere sempre più in chiaro la distinzione, ch' egli fa della clemenza dalla debolezza, che conduce il Principe al disprezzo, e quel ch' è peggio all' impotenza stessa di punire. Dopo di avere stabilita questa savia distinzione, egli si esprime in questi termini. „ L'Imperador Maurizio pre-
„ se

(1) *Nicetas. Histor. Isaac. Angel. lib. 1. cap. IV.*

„ se la risoluzione di non versare giammai il san-
„ gue de' suoi Sudditi. Anastasio non puniva punto
„ i delitti. Isacco l'Angelo giurò, che durante il
„ suo Regno non avrebbe fatto morire alcuno.
„ Gl' Imperadori Greci avevano obbliato, che non
„ era punto in vano, che portavano la spada. (1)

Da quanto abbiamo detto insino ad ora intorno al picciol numero delle Nazioni, che non hanno dato la Pena di Morte, risulta chiaramente, che l'esperienza non favorisce il sistema contrario più di quello, che lo faccia il raziocinio, e così resta interamente dimostrato, che una tal Pena non si deve in alcun modo cancellare dalla Criminal Legislazione: contuttociò per dare maggiormente a conoscere questa verità, egli è bene, che si discutano alcune altre obbiezioni. E primieramente esaminiamo una terribile contraddizione, che ci si oppone.

§. VIII.

Pretesa Contraddizione della Pena di Morte.

S'Egli è importante, che gli uomini veggano spesso il potere delle Leggi, è necessario, che vi siano sovente de' colpevoli puniti coll' ultimo supplicio, ma questo suppone la frequenza de' delitti. Dunque perchè la Pena di Morte sia utile, bisogna, che non faccia su gli uomini tutta l'impressione, che far dovrebbe, cioè, che sia utile,

(1) *Liv. VI. chap. XXI.*

e non utile nello stesso tempo. Tale è la terribile contraddizione, che si rinfaccia al nostro sistema, ma io rispondo, che ella è affatto chimerica, e ognuno ne resterà pienamente convinto per poco, che si richiami alla mente quello, che da principio abbiamo detto per provare, che l'impressione della Pena di Morte non è punto passaggera; e veramente s'egli è certo, che l'immagine di questa Pena non si cancella così facilmente dalla memoria, come si suppone, è chiaro, che non vi ha bisogno, ch' ella abbia ad essere frequente. Perchè questa ottenga il suo effetto, basta, che un uomo disposto a commettere un delitto, a cui sia decretata, non si lusinghi facilmente di evitarla. In fatti alla guerra, dove si sa per esperienza, che chiunque contravverrà alla subordinazione, e alle altre ordinanze militari, irremissibilmente, e senza gradi formalità di processo sarà messo a morte, questa pena fa tutta l'impressione, come lo dimostrano le poche trasgressioni, che vi si commettono. Che se il pensiero di dovere senza remissione, e prontamente subire una tal pena può tanto sull' animo d'uomini avvezzi a bravare giornalmente la morte nei combattimenti, cosa non potrà egli sopra i timidi abitatori delle Città, dove niuno certamente è cotanto famigliarizzato colla morte? (1) Si faccia adunque in modo, che i malfattori giammai, o almeno dif-

---

(1) ,, *Tout homme craint la douleur, & la mort.* ,, *Le Soldat meme obeit a cette crainte; Elle le disci-* ,, *pline. Qui ne redouteroit rien ne feroit rien contre* ,, *sa volontè. C'est en qualitè de poltronnes, que les trou-*

ficilmente si possano lusingare di scampare dalle mani del Carnefice, il che si otterrà, se si useranno tutti i mezzi, onde assicurarsi de' rei (1), e una volta, che si abbiano nelle forze, senza grandi ragioni non si risparmi loro il meritato gastigo; e la pena, della quale discorriamo, farà tutta l'impressione sopra il loro animo, sebbene non sia sì frequente. Ma proseguiamo ad ascoltare i fautori del sistema contrario.

§. IX.

Se la Religione diminuisca l'impressione della Pena di Morte.

PEr indebolire sempre più la forza di questa Pena eglino ricorrono alla Religione, e fanno, che essa si affacci allo spirito del mal-

„ *pes sont braves. Or dit a ce sujet un gran Prince* „ *si le bourreau peut tout sur les armèes, il peut tout* „ *sur les villes.* „ Helvet. de l'hom &c. notes de la VII. sect. n. 16.

(1) *Per ottenere questo effetto in tutti gli Stati ben regolati, si è introdotta la pratica di fare una convenzione colle Nazioni limitrofe di rendersi scambievolmente i rei. Sarebbe bene, che questa convenzione si estendesse eziandio agli Stati lontani. In fatti i delinquenti non si trattengono già in questi Stati vicini, dove sanno di non essere sicuri, ma si portano ne' lontani, e allora non essendolo nemmeno in questi, niuno fuggirebbe la pena. Questa certezza di non potersi salvare in verun' angolo del Mondo, sarebbe un gran freno alle passioni.*

fattore, e presentandogli un facile pentimento, e una quasi certezza di eterna felicità, diminuisca molto l'orrore di quell' ultima tragedia. Ma io non so, se questo si verifichi, nè credo, che abbiano tanto in mano onde provarlo, giacchè non è possibile di scandagliare il cuore di uno scellerato, allorchè è disposto a commettere un delitto, e così in questa incertezza altri potrebbe con tutta ragione ritorcere l'argomento, e dire, che abolita la Pena di Morte, lo scellerato, il quale si vedrà di dovere perpetuamente condurre i suoi giorni tra i ferri, penserà, che ciò gli aprirà un bel campo di fare una lunga penitenza, conseguentemente di acquistarsi l'eterna felicità, e però diverrà sempre più insensibile alla Pena di Schiavitù. Ma ponghiamo, che questa lusinga di salvamento diminuisca realmente agli occhi degli scellerati disposti a commettere i delitti l'impressione del supplicio, che eglino si aspettano: è certo, che ciò proviene da abuso della Religione, giacchè è certo, che questa invece di presentare ad essi un facile pentimento, presenta loro all' incontro la finale impenitenza; tale infatti è il terribile gastigo, che la Religione minaccia a tutti quelli, i quali differiscono il ravvedimento al fine della vita, e i condannati alla morte d'ordinario si ritrovano in questo caso. Si distrugga adunque, dirò io, questo abuso della Religione, il che si può fare di leggieri, se s'indagheranno le cagioni, dalle quali può nascere, e quindi si toglieranno di mezzo, così si faccia in modo, che nella mente degli scellerati subentri un principio di diffidenza, e una quasi disperazione della propria salvezza alla lusinga di ottenerla, che

in loro si suppone, e allora la Religione accrescerebbe di molto l'impressione di questa Pena, anzichè diminuirla. In fatti se la Morte per se stessa è un oggetto assai terribile, lo diventa di gran lunga più, ove si riguardi come il passaggio ad una eterna infelicità.

§. X.

Se la vista de' supplicj possa indurire i costumi, e rendere crudeli le Nazioni.

Un tale inconveniente è inevitabile, se si consultano i nostri oppositori. Eglino ripetono incessantemente, che la Pena di Morte non è utile per l'esempio di atrocità, che dà alla Nazione. Ma dalle riflessioni, che insino ad ora abbiamo fatto, apparisce chiaramente, che anche in questa parte eglino s'ingannano: e in vero s'egli è certo, che questa Pena è un mezzo atto ad allontanare i Cittadini dagli attentati atroci, e sanguinari, come potrà poi ispirar loro l'atrocità? Ciò, che può render crudele una Nazione non è la vista momentanea di alcuni malfattori, che possano essere messi a morte in un anno. E' la vista continua dei combattimenti degli animali, e principalmente degli atleti, è la divisione delle opinioni, è il furore delle discordie intestine. Ora niuno di questi abusi avventurosamente alligna nel nostro secolo: aggiungo, che tutte le cose atte a render dolci, ed umani i costumi, la coltura delle lettere, il lusso, il commercio, lo spirito di conversazione, il gusto degli spettacoli sono fra di noi cotanto estese, che

malgrado la vista dei supplicj, ben lungi di aversi a temere, che i costumi s'induriscano, ci soprasta all' incontro l'eccesso a questo opposto.

§. XI.

Se la Pena di Morte ripugni ai principj della Legge Evangelica.

LA somma mansuetudine di questa Legge sembra a prima vista, che favorisca il sistema contrario. In fatti alcuni tra i suoi fautori non hanno mancato di fondarsi sopra una tal mansuetudine, e di dire, che la loro opinione è più conforme ai principj del Cristianesimo di quello, che lo sia la nostra: ma niente è più falso, ed è bene di mostrarlo, affine di non lasciare ai nostri oppositori un' arma così forte, come è quella della Religione.

Io dico adunque, che il diritto di punire colla morte non solo non è contrario alla Legge Evangelica, ma di più è da questa manifestamente approvato, e ciò si ricava fra gli altri dal celebre luogo dell' Appostolo (1), in cui dice, che chiunque opera male dee temere, giacchè non è in vano, che il Magistrato porta la spada, essendo Ministro stabilito da Dio per punire quelli, i quali fanno male. Sebbene non v'è in alcun modo bisogno di questa speciale, e manifesta approvazione, poichè s'egli è incontrastabile, che Gesù Cristo ha approvata la Sovranità, e se secondo l'uso di tutte le

(1) *Roman. XIII. 4.*

Nazioni il Potere Sovrano porta seco il diritto di punire di morte alcuni colpevoli, segue, ch' egli ha approvato eziandio un simile diritto.

Nè a provare il contrario mi si oppongano i due celebri esempi, vale a dire, il divieto, che fece Cristo a S. Pietro di non servirsi giammai in avvenire della spada, e la liberazione della Donna adultera, poichè la risposta è prontissima. S. Pietro non era Magistrato: egli avea impugnato il ferro senza alcun' ordine, di propria autorità, e per un zelo mal' inteso, il che non è permesso. E rapporto alla Donna adultera, è da avvertirsi, ch' ella non era stata condannata dal Magistrato legittimo, siccome esigeva la legge. Se lo fosse stata, senza dubbio Cristo non le avrebbe rimessa la pena, siccome non la rimise al Ladro rivolto a penitenza, sebbene gli rimettesse la colpa.

Se è proibito a un Giudice Cristiano di mettere a morte i colpevoli, perchè quelli, i quali ammisero al Battesimo Sergio Paolo Propretore dell' Isola di Cipro, non lo esortarono ad abbandonare il suo impiego? (1) Perchè S. Paolo giustificandosi innanzi al Tribunale di Festo parlò in una guisa a confermare tutto il Mondo, che il diritto di morte non era punto meno permesso dopo la pubblicazione della nova alleanza di quello, che lo fosse avanti? „ Se io ho danneggiato altri „ disse egli in tale occasione „ e se ho commessa cosa de- „ gna di morte, non ricuso di morire „ (2) Al-

---

(1) *Actor. XIII. 7. 12.*
(2) *Ibid. XXV. 11.*

lorchè Constantino ebbe abbracciata la Religione Cristiana, e incominciato a travagliare al suo ingrandimento, l'uso dell' ultimo supplicio non fu punto per ciò abolito, e quel che più monta al nostro caso, come avverte molto bene Grozio, di tanti Vescovi, che allora si trovavano zelantissimi per la causa della Religione, non ve n'ebbe alcuno, il quale esortasse l'Imperadore a correggersi intorno a questo punto. (1) Egli è vero, che i Vescovi di que' tem-

---

(1) *Fra tutti gli antichi Dottori del Cristianesimo se si eccettuano Tertulliano, ed Origene, i quali, come è noto, si compiacevano di proporre idee più sublimi di quelle del comune de' Cristiani, non se ne ritrova alcuno, il quale non abbia approvata la Pena di Morte. S. Gian Grisostomo* (in serm. ad Patr. fidel.) *dice, che è per reprimere i malvaggi, che sono stati stabiliti i tribunali, le leggi, i supplicj, e tante altre varie sorti di pene. S. Agostino nella lettera 50. al Conte Bonifacio dice, che il punire gli omicidj, e i venefici, non è effusione di sangue, ma ministerio delle leggi, e nella Città di Dio* lib. 1. cap. 7. *così scrive:* ,, *Non occides nec te, nec alterum;* ,, *quasdam vero exceptiones eadem ipsa divina fecit authoritas, ut non liceat hominem occidi, sed his exceptis,* ,, *quos Deus occidi jubet, sive data lege, sive ad personam pro tempore expressa jussione, non autem ipse occidit, qui ministerium debet jubenti, sicut adminiculum* ,, *gladius est utenti. Et ideò nequaquam contra hoc praeceptum fecerunt, quod dictum est:* non occides, *qui* ,, *Deo authore bella gesserunt, aut personam gerentes publicae potestatis, secundum jus legis, hoc est justissimae* ,, *rationis imperium sceleratos morte punieruut.* ,, *Il me-*

tempi, come anche i Monaci s'interponevano sovente, perchè non venissero eseguite le sentenze di morte, e alcuni fra questi ultimi arrivarono sino a prendere dalle mani de' giustizieri i rei, che venivano condotti al supplicio; ma per quello, che risguarda le intercessioni, è certo, che non provenivano dacchè si fosse persuaso, che la Pena di Morte era riprovata dal Vangelo, ma unicamente dalla diffidenza, che si avea del salvamento de' condannati per difetto di congrua penitenza. E rapporto all' accennata condotta de' Monaci, oltrecchè riconobbe la stessa cagione, che ora abbiamo assegnato alle intercessioni de' Vescovi, ognuno vede, che questo era un zelo mal' inteso, e una carità troppo avvanzata; e in fatti fu repressa da una provvida legge del pio Imperadore Teodosio. Così

---

desimo Dottore nel lib. I. de liber. Arbitr. cap. 4. *si esprime in questi termini*. ,, *Si homicidium est hominem*
,, *occidere, potest tamen occidere aliquando sine peccato,*
,, *nam & miles hostem, & Judex, vel Minister ejus no-*
,, *centem, & cui forte invito, atque imprudenti telum*
,, *e manu fugit non mihi videntur peccare cum hominem*
,, *occidunt*. ,, *Egli dice a un di presso la stessa cosa nelle lettere* 54. *a Macedonio, e* 154. *a Pubblicola. S. Ambrogio interrogato da un certo Studio, il quale dovea essere qualche Giudice, o Senatore Romano, se fosse lecito condannare i rei alla morte, risponde che sì,* (epist. 25. n. 4.) *fondandosi sopra il testo dell' Appostolo di sopra citato, quindi è, che condanna alcuni Eretici, i quali negavano la Comunione a que' Giudici, che aveano condannato alcuno alla morte*.

resta evidentemente dimostrato, che il diritto di dare la Pena di Morte non ha niente di opposto alla volontà di Dio rivelata nel Vangelo.

§. XII.

Quali siano i sentimenti del Pubblico su la Pena di Morte.

PEr rendere vieppiù odiosa questa Pena i suoi impugnatori si appellano alla contrarietà, che ha ognuno alla medesima; ma che ha egli a fare l'opinione del Pubblico in una quistione di Giurisprudenza, e di Politica? In vano per mostrare la forza di una tal contrarietà dicono, che le vere, e le più utili leggi sono quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbero osservare, e proporre: io rispondo, che un sì fatto principio è falsissimo; e in vero s' egli è certo, che la volontà particolare, che ha ogni individuo della società come uomo, è più forte della volontà generale, che egli ha come cittadino, s'egli è certo, che l'interesse particolare parla più imperiosamente al cuore umano di quello, che lo faccia l'interesse comune, è chiaro, che non sarebbe dell' accortezza di un Sovrano il voler consultare nelle sue determinazioni il giudizio del Pubblico. Bisognerebbe ch' egli abolisse tutte le gravezze, o almeno, che non le imponesse che assai tenui, e così molto al disotto dei bisogni dello Stato, giacchè generalmente il Pubblico si lagna delle medesime per necessarie, che sieno. Soprattutto questa condotta diverrebbe inavveduta, trattandosi di pene; in fatti

negli Stati democratici, dove quelle ſono, per così dire, il riſultato di ciò, che ognuno penſa, ſono ſoverchiamente miti, vale a dire, incapaci di ſervire al loro fine, che è l'eſempio. Il Pubblico è adunque un Giudice affatto incompetente nella cauſa, che ſi agita, e così ancorchè egli ſia contrario alla Pena di Morte, un Principe non ſi dee punto curare di ciò dopo quanto ſi è detto per moſtrarne la neceſſità. Ma egli è falſo, che il Pubblico abbia a una tal Pena queſta contrarietà, che in lui ſuppongono i noſtri oppoſitori. Eglino la deducono dall' avvilimento, in cui ſi trova il Carnefice: quali ſiano i ſentimenti di ciaſcuno ſulla Pena di Morte; ſi conoſca, dicono eſſi, dagli atti d'indegnazione, e di diſprezzo, coi quali ciaſcuno guarda il Carnefice, che è pure un innocente eſecutore della pubblica volontà; quale è dunque l'origine di queſta contraddizione, eſſi proſeguono, e perchè è indelebile negli uomini queſto ſentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini, finalmente eſſi conchiudono, hanno ſempre creduto non eſſere la propria vita in potere di alcuno, fuorchè della neceſſità. Ora io dico, che una tale conſeguenza è affatto inſuſſiſtente. Se il Pubblico ſprezza il Carnefice, egli ſprezza ancora gli aguzzini degli Ergaſtoli. Or che direbbeſi, ſe altri da un ſimile diſprezzo deduceſſe, che il Pubblico foſſe contrario alla Pena di Schiavitù? Il Pubblico ſdegna, e ſprezza il Carnefice, perchè o egli è ſtato coſtretto a divenirlo per evitare la morte, o altra pena, che per i ſuoi delitti ſi era meritato, e così è una perſona in ſe ſteſſa diſprezzevole; o che ſe ſpontaneamente ha abbracciato un tal' impiego, ſiccome

era in ſua libertà di applicarſi ad altro, avendo ſcelto queſto, indica di avere un animo feroce, e ſanguinario, nel qual caſo parimenti è una perſona diſprezzevole. Se queſto offizio veniſſe eſercitato dai Soldati, come appreſſo i Romani, certamente non ſarebbe in orrore al Pubblico, come non lo era preſſo a quella Nazione: e in fatti non ſi vede, che alcuno diſprezzi i Soldati, che vengono comandati di archibugiare il loro compagno di ſervigio.

Se ognuno ha alla Pena di Morte la contrarietà, che dai ſuoi impugnatori ſi ſuppone, come conciliarla col fremito, che ſi vede nella moltitudine, quando rieſce a un qualche enorme ſcellerato di ſottrarſi alle ricerche delle leggi? Se per ſoſtenere una tal contrarietà mi ſi replicherà, che la Pena di Morte è al maggior numero un oggetto di compaſſione, io riſponderò, che queſta compaſſione è un primo moto della natura, il quale ceſſa toſto, che ſi dà luogo alla rifleſſione, e ſi richiamano alla mente i misfatti del reo. D'altra parte io dirò, che queſta compaſſione non ſempre ſi ritrova. Allora ſi trova, quando ſi ſtraſcina alla morte uno, che ſia reo di un delitto minore di quello, per cui ad altri ſi ſia riſparmiato un tale ſupplicio. Allora ſi ritrova, quando il reo è ſtato lungo tempo nelle carceri, e così è ſvanita preſſocchè interamente dalla mente degli ſpettatori la rimembranza del delitto. Ma quando il condannato è reo di orribili attentati, quando queſti ſono ancor freſchi nella memoria d'ognuno per la prontezza del ſupplicio, ben lungi, che ſi abbia verſo di lui la menoma compaſſione, è anzi un oggetto d'odio, e di eſecrazione univerſale.

§. XIII.

Inconvenienti della troppo grande estensione della Pena di Morte.

DA quello, che è stato detto insino ad ora potrà chicchessia riconoscere con quanto poca ragione sia stato impugnato l'uso comune a tutte le Nazioni di dare la Pena di Morte, e così mi lusingo, che ognuno sarà rimasto persuaso, che non si dee punto cancellare dalla Criminal Legislazione. Mentre però io ho sostenuto questa pena, non ho avuto in alcun modo intenzione di difendere, e sostenere tutte le Nazioni, fra le quali è stabilita, giacchè in alcune potrebbe essere troppo estesa, il che sarebbe contrario alla giustizia, non bastando già per rendere giusta questa pena, che essa, come vogliono alcuni, sia comminata, e così sia in libertà de' Cittadini l'evitarla, ma esigendosi, che sia necessaria, cosa molto difficile a sostenersi, trattandosi di piccioli delitti. Una tale estensione sarebbe eziandio perniciosa. Questo pregiudizio è sicuro, ed è facile a mostrarlo. Data una tale estensione, egli è certo, che vi debbono essere molte grazie, giacchè si può bene fare per esempio una legge, che decreti la morte a chi ammazza un cervo, ma l'umanità ne impedirà sempre l'esecuzione. E in fatti l'esperienza ci dimostra, che simili leggi non sono pressocchè mai state eseguite. Ora ciò è assai dannoso. Gli scellerati, i quali d'ordinario sono uomini idioti, e che perciò non vanno molto avanti nel raziocinio, veggono, che non in tutti i casi, nei quali le leggi condan-

nano a morte, questa pena realmente s'infligge, però quand' anche si temano la carcerazione, si lusingano facilmente, che il loro caso sia per essere uno di questi, e per conseguenza diventano arditi a commettere i delitti. L'esempio di un sol delinquente sottratto al gastigo può divenire il germe fecondo di mille attentati. La stessa pubblica utilità adunque, la quale esige, che non si cancelli affatto la Pena di Morte, esige altresì, che non sia cotanto estesa. Essendo questa pena il freno più possente, che abbiano saputo ritrovare le leggi, deve essere riserbato nei casi i più importanti, vale a dire, nei delitti i più gravi, e perniciosi.

§. XIV.

Opinione di uno Scrittore moderno intorno ai casi, nei quali si deve infliggere la Pena di Morte.

UNo Scrittore, (1) il quale alcuni mesi sono ha pubblicata una Dissertazione diretta ad illustrare il Diritto di punire, riduce tutti questi casi alla incorrigibilità del reo. Platone molto tempo innanzi a questo Autore ha sostenuto la stessa cosa, ma l'opinione di Platone non ha incontrato un accoglimento più felice di quello, che abbia-

---

(1) *Il Chiarissimo Signor D. Gio. Battista Conte d'Arco, e del S. R. I., celebre per altre letterarie produzioni nella erudita Dissertazione, che ha per titolo*: Del fondamento del Diritto di punire.

avuto il più gran numero delle sue idee intorno al governo, e alle leggi.

L'obbiezione, che si presenta il più naturalmente contro una tale opinione, si è, ch' egli è difficilissimo di pervenire a conoscere se altri sia incorrigibile. In fatti non vi ha alcuno, il quale abbia determinato precisamente, e stabilito in che consista l'incorrigibilità.

Siccome quegli non si può dire in alcun modo incorrigibile, che una sol volta ha commesso un delitto, dato un tal sistema, ne verrebbe il grandissimo assurdo, che per condannare altri a morte bisognerebbe aspettare, che egli avesse commessi più delitti enormi, per esempio più omicidj. L'acuto Autore, il quale, secondocchè abbiamo detto, ha nuovamente messo in campo questo sistema dell' incorrigibilità, ha veduto l'assurdità di questa conseguenza, quindi è, che accorda, che i delitti enormi anche commessi una sol volta debbono essere puniti di morte, e si sforza poi di conciliare questa massima col suo sistema, dicendo che l'enormità del reato manifesta da se sola il reo inclinato, ed abituato nella mislealtà, e siccome niuno in un momento diventa pessimo, così il grado sommo di malizia del delitto somministra fondato argomento a presumere il suo autore per incorrigibile. Ma io non posso in alcun modo ammettere una tal proposizione, nè credo, che da alcuno sarà ammessa. La natura umana è capace di bene anche dopo il male, e in fatti non è raro di vedersi degli enormi scellerati, i quali dopo di avere commessi gravissimi attentati, essendo sfuggiti alla morte o per mezzo della fuga, o pure del perdono, sono diventati uomini dabbene. La scoperta

del nuovo Emisfero ci ha forniti soprattutto parecchi esempi in questo genere. Dopo quest' Epoca, non so se dica felice, o fatale, si sono veduti non pochi scellerati del nostro continente, i quali per delitti enormi aveano meritata la morte, divenire in America coltivatori, e buoni capi di familia.

E' dunque falso, che un sol delitto enorme constituisca, e indichi altri incorrigibile, e così stabilito, che nel decretare la Pena di Morte si debba soltanto aver riguardo alla incorrigibilità del reo, ne viene sempre il grandissimo assurdo, che non si possa punire di morte chi ha commesso un sol delitto enorme. Se in fine si concede a questo Autore, che i delitti di simile natura anche commessi una sola volta costituiscano altri incorrigibile, siccome allora egli è certo, che l'incorrigibilità del reo si deve desumere dalla gravezza del delitto, così io conchiudo, che malgrado gli sforzi, che ha fatto tale Autore per accreditare il sentimento di Platone, egli conviene perfettamente colla maggior parte de' Giureconsulti, e de' Politici, i quali vogliono, che la gravezza del delitto sia la norma dell' esercizio del Diritto di punire di morte.

§. XV.

Opinione di altro moderno Scrittore intorno al medesimo soggetto.

SEcondo un altro moderno Scrittore non vi sono che due delitti, i quali debbano essere puniti colla morte, vale a dire, la cospirazione contro lo Stato, e l'assassinio; opinione applaudita da mol-

molti, e che sembra realmente da adottarsi, giacchè pare realmente, che se questa pena si dà e a questi due delitti, che certamente sono i più gravi, e ad altri, che non lo sono tanto, nascerà il grande inconveniente, che gli scellerati commetteranno piuttosto i primi, che i secondi, siccome quelli, dai quali spereranno di ricavare una maggiore utilità. Ma se si considera bene la cosa, si vedrà, che un tal pericolo è del tutto chimerico.

Tutti gli uomini d'ogni classe, e d'ogni condizione non sono in caso di divenir rei di questi attentati, che feriscono direttamente la società, e che ne tentano l'immediata distruzione. Essi non hanno tutti le relazioni, le ricchezze, la nascita, l'autorità, che possono far crollare i troni. E però saviamente Giustiniano nelle accuse di Lesa Maestà ha ordinato, che avanti ogni altra cosa si osservasse dai Giudici se l'accusato fosse persona, che avesse potuto commettere tal delitto, giacchè non essendolo, si dovesse riguardare come pazzo, (1) e perdonarci.

E' dunque certo, che dall' essere estesa la Pena di Morte ad altri delitti, fuorchè alla cospirazione

---

(1) *Hoc tamen crimen a Judicibus non in occasionem ob principalis Majestatis venerationem habendum est, sed in veritate.* Nam & personam spectandam esse an potuerit facere, *& an ante quid fecerit, & an cogitaverit, & an sanæ mentis fuerit. Nec lubricum linguæ ad pœnam facile trahendum est. Quamquam enim temerarii digni pœna sint, tamen ut insanis illis parcendum est....* L. 7. §. 3. ff. ad L. Jul. Majestatis.

contro lo Stato, e l'aſſaſſinio, non è in alcun modo da temerſi, che molti ſi abbandonino al primo di queſti due delitti, giacchè il maggior numero degli uomini è deſtituito dei mezzi, onde effettuarlo. Così tutta la difficoltà ſi riduce a vedere, ſe ſia da temerſi, che i malvaggi ſi abbandonino al ſecondo, o ſia all' aſſaſſinio. Ora io dico, che anche queſto pericolo è affatto chimerico, e mi luſingo di poterlo facilmente dimoſtrare.

Fra i delitti, che le leggi puniſcono di morte egualmente, che l'aſſaſſinio, ſi ritrova la falſificazione delle Monete. Queſto delitto, come ognuno vede, non può eſſere commeſſo, che da uno, il quale ſia verſato nell' arte di fondere, e lavorare i metalli. Or ponghiamo, che ſi ritrovi qualche Artefice perito in queſt' arte, il quale ſia dato ai vizj, e che per conſeguenza non trovando nel giornaliero guadagno i mezzi, onde paſcolarli, ſia determinato a procacciarſi queſti mezzi per vie illegittime. Egli è certo, che queſti non ſi laſcierà tentare di andare a trucidare altri nel ſuo letto per appropriarſi le ſue ricchezze, giacchè ſenza un tale attentato ſempre riſchioſo per chi ſi laſcia traſportare a commetterlo, e molto difficile a tenerſi lungo tempo celato, ha un mezzo facile di ottenere il ſuo fine, fabbricando Monete falſe nel ſecreto de' ſuoi lari. Quello, che io dico della falſificazione delle Monete, ſi può dire della falſificazione degli Inſtrumenti, e delle Scritture, giacchè eſſa pure, almeno quando è grande, e inſigne, viene punita di morte. Un Notajo, per eſempio, il quale ſi ritrovi avere le ſteſſe malvaggie diſpoſizioni dell' artefice indicato, non ſi laſcierà punto traſportare a commettere un aſſaſſi-

nio, avendo un mezzo più ſicuro, e più facile di arricchirſi, abuſando notabilmente della pubblica fede, di cui è depoſitario. Dall' eſſere la pena dell' aſſaſſinio comune anche ai due accennati delitti, non ſegue adunque, che gli ſcellerati ſi debbano abbandonare piuttoſto al primo, che ai ſecondi. Io potrei moſtrare lo ſteſſo di altri delitti, che le leggi puniſcono colla morte egualmente, che l'aſſaſſinio, ma i due eſpoſti eſempi baſtano a moſtrare, che il pericolo, di cui parliamo, non è generale, come ſi ſuppone.

Queſto pericolo ſi potrebbe forſe verificare in qualche caſo particolare, per eſempio nel caſo della eſtenſione della Pena di Morte anche al furto, giacchè pare realmente, che data una tale eſtenſione, doveſſe naſcere l'inconveniente, che i ladri al furto aggiugneſſero eziandio l'omicidio, vedendoſi così più al coperto dalle ricerche delle leggi: tale almeno è il parere di parecchi celebri Scrittori. Ma da queſto caſo particolare, ſiccome ognuno vede, non ſi può conchiudere niente in favore della opinione, che io combatto. L'unica concluſione, che da ciò è lecito dedurſi, è che queſta eſtenſione della Pena di Morte a queſto caſo del furto potrebbe eſſere ingiuſta: dico potrebbe, e non già, che lo ſia, giacchè ritornerò fra poco a queſta obbiezione, dove tratterò delle leggi, che puniſcono capitalmente il furto, e quinci eſaminerò ſe realmente una tale obbiezione è atta a fare, che ſi riprovino queſte leggi.

Si può dunque conchiudere, che il pericolo, che ſi attribuiſce a queſta eſtenſione della Pena di Morte ad altri delitti, fuorchè alla coſpirazione con-

tro lo Stato, ed all' assassinio, è generalmente vano, e chimerico. All' incontro l'utilità, che da essa ne deriva, è sussistente, e manifesta, giacchè siccome gli uomini delle varie classi, e professioni hanno tutti varj delitti, che loro sono proprj, ed a commettere i quali pare, ch' essi unicamente si restringano, ognuno viene ad essere represso, e contenuto in dovere dal più gran freno, che abbiano saputo le leggi immaginare.

§. XVI.

Impossibilità di fissare un Piano generale dei casi, nei quali deve aver luogo l'ultimo supplicio.

Dopo di avere confutate le altrui opinioni intorno a questo importante oggetto di fissare i casi, nei quali deve aver luogo l'ultimo supplicio, il Leggitore si aspetterà, che io esponga il mio sentimento. Se come ora abbiamo fatto vedere non solo non è pernicioso, ma eziandio è sommamente utile, che questa pena s'infligga ad altri delitti, fuorchè ai due più gravi, e più odiosi, egli senza dubbio dimanderà quali sono questi delitti? Ma io rispondo, che è impossibile il determinargli, giacchè una tal determinazione deve necessariamente dipendere dalla varia situazione delle Nazioni, dal vario carattere de' Popoli, dalla varia forma di governo, essendo incontrastabile, che secondo tutte queste circostanze un tal rigore può essere in molti casi necessario, o soverchio. Ogni legislazione deve di sua natura aspirare al ben' essere della società, ma i mez-

zi, onde arrivare a questa meta unica, e sublime, sono diversi, secondo le varie Nazioni, e le varie situazioni, nelle quali esse si ritrovano. Ora queste diverse circostanze esigono diverse leggi penali, quelle cioè, che proibiscano, e puniscano le azioni, le quali si oppongono ai mezzi, che convengono a questa particolar Nazione per arrivare alla felicità. Quindi è, che realmente le regole della Giustizia vendicativa, o sia le leggi penali, e segnatamente quelle, che condannano a morte, si trovano differenti non solo presso le varie Nazioni, ma eziandio nella stessa Nazione ne' diversi tempi. (1) Lasciando adunque al

---

(1) *Il Barone di Bielfed nelle sue instituzioni politiche Tom. 1. Cap. VI. §. 7. sostiene molto bene la necessità, e la giustizia di questa varietà di Giurisprudenza, che si trova nel Mondo, e che agli spiriti superficiali è un ampio soggetto di declamazioni, però giudico a proposito di comunicare al leggitore un tal Paragrafo.*

,, *Un Turc homme de bon sens voyageoit de France*
,, *en Allemagne, & cherchoit a s'instruire des moeurs*
,, *de ces deux Nations. Il fut surpris de trouver, qu' une*
,, *chose, qui passoit pour juste d'un cotè du Rhin, devenoit injuste, des qu' il eut gagnè l'autre bord de ce fleu-*
,, *ve. D' oú, vient, demanda-t-il, cette contradiction,*
,, *tandis, que la verité, & la justice sont uniformes,*
,, *invariables dans tous les tems, & pour tous le cas?*
,, *Un sage Jurisconsulte lui repondit. = En dressant nos*
,, *loix nous ne consultons pas uniquement le Droit naturel;*
,, *mais aussi la Politique. Nous voulons rendre nos Peuples*
,, *heureux; pour cet effet nous portons la vúe sur la situa-*
,, *tion locale, sur les interets de commerce, & du voisi-*

Giureconsulto filosofo, il quale viene chiamato a dar leggi a una Nazione, il formare un Piano dei delitti, ai quali si deve dare la Pena di Morte, io mi restringo a dire qualche cosa delle leggi, che puniscono in questa guisa il furto, quando oltrepassa una certa quantità, vale a dire, che esso è grave, giacchè una tal disposizione è adottata in moltissimi paesi, e d'altra parte viene impugnata da molti fra quelli stessi, i quali altronde sono pienamente persuasi della giustizia di questa pena in generale. Facciamoci dunque ad esaminare queste leggi.

„ *nage, sur le climat, sur les productions naturelles du* „ *pays, sur le genie du peuple, & sur mille autres cir-* „ *costances. Nos loix tendent à l'utilité avec la Justice.* „ *De là vient que les loix ne sauroient etre egales pour* „ *toutes les Nations, & pour tous les tems. Cette varieté est* „ *fondée sur la Nature. Les souverains abolissent, changent* „ *augmentent, corrigent, diminuent continuellement les loix,* „ *& doivent agir ainsi. Rien n' est plus convenable aux* „ *grands interets des Nations.* Altri tempi, altre cure. = „ *Voila ce que le Jurisconsulte repondit au Turc, & il* „ *a repondu pour moi.* „ *E chi volesse più ampiamente erudirsi intorno a tal soggetto, legga la dotta, ed erudita Dissertazione del Signor Cremani pubblico Professore nella Regia Università di Pavia, che ha per titolo:* De variæ apud varias gentes Jurisprud. crimin. caus., *dove questa materia è magistralmente trattata.*

§. XVII.

Delle Leggi, le quali decretano la Pena di Morte contro il furto.

AL primo aspetto sembra, che abbiano ragione quelli, i quali le impugnano, giacchè realmente, come essi dicono, non vi ha alcuna proporzione fra la vita di un uomo, e una somma di denaro per grande ch' ella sia, ma se si considera bene la cosa, si vedrà, ch' eglino sono in errore.

Il furto è un delitto, contro il quale assai difficilmente altri può cautelarsi, e che di sua natura dee molte volte andare esente dal gastigo. Ciò dee fare, che molti sieno tentati di commetterlo, tanto più, che nella nostra Europa l'ineguaglianza delle condizioni essendo grandissima, cosicchè vi ha un picciol numero di proprietari, e una infinità di indigenti, lo spirito di furto dee necessariamente essere molto esteso nelle nostre contrade, e per così dire, debb' essere il voto generale delle nostre Nazioni. (1) Or che avverrebbe egli mai della socie-

(1) ,, *Chaque citoyen possede-t-il quelque bien dans un* ,, *etat?* Le desir de la conservation est sans contre- ,, dit le voeu general d'une Nation; *Il s'y fait peu* ,, *de vols. Le grand Nombre au contraire y vit-il sans* ,, *proprieté?* Le vol devient le voeu general de cette ,, meme Nation; *Et les brigands se multiplient. Or* ,, *cet esprit de vol generalment repandu necessite souvent* ,, *a des actes de violence.* ,, Helvet de l'homme &c... sect. VI. chap. VII.

tà, se questo voto si eseguisse? Che gioverebbe egli di avere una casa, che ci difendesse dal freddo, dalla pioggia, e dalle altre intemperie del Cielo, se ad ogni momento fosse a temersi, che altri in essa s'intrudesse per ispogliarci? Chi è finalmente, il quale si potesse assicurare di godere pacificamente dei frutti del suo travaglio, e della sua industria in un paese, dove i furti fossero cotanto moltiplicati? E s'egli è incontrastabile, che l'uomo non fatica, che in vista di goder di questi frutti, chi non vede, che in un tal paese dovrebbero necessariamente languire l'agricoltura, le arti, il commercio, e perciò indebolirsi notabilmente il nerbo dello Stato? Nè queste sarebbero le sole funeste conseguenze di questa eccessiva moltiplicazione del furto. Noi veggiamo non di rado, che il desiderio di conservare le proprie sostanze da una parte, e l'animosità del ladro dall' altra, producono delle zuffe fra questi, e il padrone della cosa rubbata. Ora siccome sì fatti incontri sarebbero frequentissimi in un paese, dove allignasse oltremodo un simile delitto, ognuno vede, che il medesimo paese sarebbe in un continuo stato di guerra, e così s'incamminerebbe alla sua distruzione. Il ben pubblico esige adunque, che si faccia in modo, che il furto cotanto non si estenda. Ma come ottenersi ciò, che col punire col più gran gastigo i furti, che di quando in quando alla giornata si commettono? Siccome un simile delitto resta spesse volte impunito, così allorchè si trova il mezzo di punirlo, si dee fare con tutto il rigore, affinchè se da una parte la lusinga dell' impunità rende gli scellerati più intraprendenti, dall' altra il timore di una tal severità sia capace di rendere la loro malizia

lizia più timida. Ecco ad evidenza dimostrata la giustizia delle leggi, che decretano la Pena di Morte al furto, le quali a prima vista sembravano ingiuste.

Alla famosa obbiezione, che non vi ha alcuna proporzione fra la vita, e la robba, io rispondo, che la proporzione fra il delitto, e la pena non consiste in questo, che ella sia interamente conforme alla natura del delitto. Questa proporzione cotanto vantata non consiste in altro, che nel punire ciascun delitto, secondocchè il danno, che ne risulta alla società è più, o meno grande, e in questo danno si deve eziandio calcolare quello, che nascerebbe dall' estrema moltiplicazione del delitto: e in vero siccome un abile Idraulico rialza, e ringrossa gli argini, dove vede, che il torrente urta più forte per impedire, che non rompa, e quindi non faccia un allagamento universale; un savio Legislatore, il cui officio è di opporsi al torrente rovinoso dei delitti, deve accrescere le pene, che si possono chiamare gli argini politici contro a quelli, i quali minacciano di divenire universali. Questa è la ragione, per cui alla guerra i più piccioli atti contro la subordinazione, e la disciplina vengono puniti colla morte. I Legislatori hanno veduta la facilità, con cui uomini armati, e consci delle proprie forze, e della propria superiorità potrebbero abbandonarsi ai più terribili eccessi, e così diventare i nemici dello Stato invece di esserne i difensori, ove non si usasse un tal rigore.

Queste riflessioni forniscono una esatta risposta a un argomento in apparenza di gran forza, che il celebre Antonio Mattei, uno dei più accerrimi impugnatori di queste leggi, che puniscono capital-

mente il furto, promove contro le medesime. Egli si meraviglia fortemente, e trova molto strano, che si condanni soltanto a una pena pecuniaria uno, il quale per esempio getti nel profondo del Mare un Vaso d'argento per recar danno, e poi, che si condanni alla morte chi rubba lo stesso Vaso, giacchè egli dice, che in tutti, e due i casi il danno, che ne risente il padrone è eguale. Ora io rispondo, che se questo Giureconsulto fosse stato così valente nella Giurisprudenza legislativa, e nel diritto politico, come lo era nel diritto civile, e quindi avesse veduto, che nella determinazione delle pene non si dee soltanto aver riguardo al danno particolare, che risulta da ciascun delitto, ma eziandio alla facilità, che vi ha di commetterlo, e così al danno immenso, che può risultare dalla eccessiva moltiplicazione del medesimo delitto, come ho mostrato, che si deve fare, non avrebbe fatto alcuna meraviglia, e avrebbe ritrovate giuste, e ragionevoli tutte, e due le accennate disposizioni. I Legislatori hanno veduto, che pochissimi sarebbero stati tentati di gettare nel Mare un Vaso d'argento per danneggiare altrui, laddove a infiniti sarebbe venuto il desiderio di rubbarlo: e però saviamente nel primo caso si sono contentati di una multa, e all' incontro sono ricorsi alla morte nel secondo.

Un' altra ragione, che ha indotti parecchi Giureconsulti a biasimare le leggi, che decretano la Pena di Morte contro i ladri, è stata lo aver creduto non essere punto permesso di condannare a morte chicchessia per altri delitti, fuorchè per quelli, i quali erano puniti in questa guisa dalla legge di Mosè. Ora questo è un errore non men grande di

quello, che abbiamo ora confutato, poichè è certo, che la legge di Mosè almeno in quella parte, che risguarda i precetti giudiciali, e forensi, è stata interamente abolita colla venuta di Cristo, in un tal tempo essendo restata interamente disciolta la Repubblica Ebrea; al regolamento di cui quegli erano ordinati, e diretti. Egli è vero, che questi Giureconsulti, i quali sono di avviso, che intorno a questo punto non sia lecito lo scostarsi dalle leggi di Mosè, non si fondano sopra l'obbligazione di queste leggi, che eglino stessi accordano essere affatto cessata, ma si bene sopra questa ragione, che in un affare di sì grande conseguenza, come è questo di togliere ad altri la vita, non si saprebbe meglio conoscere la volontà di Dio sola capace di mettere la coscienza in riposo, che da quello, che ha egli stesso ordinato a un tal proposito. Ma anche in questo modo eglino non favoriscono di più la loro causa. Iddio avendo preso sotto la sua particolare protezione il Popolo Ebreo, ed essendosi degnato di essergli special Legislatore, ha voluto aver riguardo al genio, e all' indole del medesimo. Se dunque una Nazione si troverà in circostanze affatto diverse da quelle del Popolo Ebreo, e se in seguito di questa diversità di circostanze l'utile pubblico esigerà, che si punisca di morte un delitto, il quale era punito in altra guisa dalla legge di Mosè, perchè non si potrà scostare da una tal legge? La volontà di Dio è, che si procuri la pace, e la tranquillità del genere umano. La Pena di Morte, ch'Egli ha autorizzata per alcuni delitti nel suo Popolo, fa vedere, che non disapprova un tal rigore, quando la pubblica utilità lo esige. Un Principe adunque sarà pienamente sicuro di uniformarsi

al volere dell' Altissimo, se nel decretare la Pena di Morte consulterà una tale utilità; e così dopo quanto insino ad ora abbiamo detto intorno al furto, è certo, che le leggi, le quali lo puniscono capitalmente, non possono essere da Dio in alcun modo riprovate, sebbene Egli stesso abbia punito in altra guisa un tal delitto nel suo Popolo. (1) Per mag-

---

(1) *Gioanni Nicolai nelle sue note al Sigonio* de Repub. Hebreor. al Lib. VII. Cap. 8., *dove questo Autore espone le pene delle Leggi Mosaiche, e conseguentemente quelle del furto, che non erano capitali, si fa molto bene a confutare quelli, i quali sul fondamento di queste Leggi negano, che un simile delitto possa essere punito di morte. Ecco le sue parole:* „ *Inde nonnulli asserere non* „ *verentur, quod plane iniquum sit ultimo fures supplicio* „ *afficere, quia Lege Mosaica per Supremum Legislatorem* „ *lata furis non capitali, sed tantum dupli, quadrupli,* „ *quintupli pœna afficiuntur, quin si adeo sint pauperes fu-* „ *res, ut nec simplum reddere queunt, servituti ejus,* „ *cui rem abstulerunt, addicuntur, verum iis responderi* „ *potest cum* Molin. de Justit., & jur. tractat. 3. D. 695. „ num. 1. *Constitutiones Mosaicas nostras non obligare po-* „ *litias; siquidem illo modo, ad limitatum temporis spatium* „ *Christi nimirum adventum vim habuerunt. Ex hac ea-* „ *dem responsione crassus Carlostadii error refutari potest,* „ *qui ex lege Moysis res politicas nostras esse dijudi-* „ *candas asserebat: Leges enim Mosaicæ forenses non ma-* „ *gis ad nos pertinent, quam Solonis, & Draconis. Sed* „ *Revertor unde discessi, & negantibus furtum pœna ca-* „ *pitali affici posse, secundo reggero, quod ipse Deus in* „ *politia Mosaica satis ostenderit pœnam furti pro circum-*

giormente darlo a conoſcere io ſoggiungerò, che il Popolo Ebreo rapporto al furto ſi trovava realmente in circoſtanze affatto diverſe dalle noſtre. In fatti ognuno ſa, che nel medeſimo i beni erano meno inegualmente diviſi, che fra di noi, e però è facile a comprenderſi, che in quello vi dovea eſſere un minor numero di furti. E tanto baſti, perchè ognuno

---

„ *ſtantia rei ablatæ mitigari, vel exaſperari poſſe. Si*
„ *igitur ſub politia Moſaica pro qualitate circumſtantia-*
„ *rum pœna furti fuit mutabilis, quæ tamen forenſibus le-*
„ *gibus adſtricta erat, quanto magis Magiſtratui Chriſtia-*
„ *no a Legibus Moſaicis forenſibus immuni pro circumſtan-*
„ *tiarum varietate furti pœnam exaſperare licebit. Sed*
„ *urgent porro, quod nulla ſit proportio inter vitam, &*
„ *rem furto ablatam, cum fortunæ bona vitæ æquiparari*
„ *nequeant. Sed reſpondetur: creſcentibus delictis circa for-*
„ *tunæ bona, creſcunt pœnæ. Et non modo res, quæ au-*
„ *fertur eſt conſideranda, ſed furtorum frequentia, ad quam*
„ *coercendam aſperioribus remediis opus eſt. Quod ratio-*
„ *nem Legis Moſaicæ attinet, ob quam duplum, & tri-*
„ *plum &c. in furto reddendum erat, hæc eſt ratio. Iſrae-*
„ *litæ ex Abrami ſanguine progeniti inter ſe erant arcta*
„ *neceſſitudine juncti, & in terra Canaan vivebant: quam-*
„ *vis igitur cuilibet tribui portio ſua data erat, tamen*
„ *generalis aſſignatio terræ Canaan ad omnes, ac ſingulos*
„ *ſpectabat, & tribus altera alteri ſuccedere poterat.*
„ *Eam ob cauſſam Deus noluit capitaliter puniri fures in*
„ *Iſraelitis, ne in fratrem ob ſurreptionem boni, cujus ali-*
„ *quando hæres potuiſſet fieri, ſævire videretur. Eodem etiam*
„ *modo hodie in furto a conſanguineo commiſſo ultimum ſup-*
„ *plicium locum non habet, ſalvo tamen cujuſque judicio &c.*

abbia ad essere pienamente persuaso della giustizia di queste leggi.

Una sola cosa piacemi di aggiungere, ed è, che questa giustizia, che in generale io ho sostenuta, potrebbe eziandio risplendere di più in alcuni paesi per qualche particolare circostanza. Così per esempio, se vi avesse una Nazione pingue, ed opulenta, e d'altra parte circondata da Popoli poveri, è chiaro, che in una tal Nazione non si dovrebbe nemmeno fare il dubbio, se le leggi, che puniscono capitalmente il furto, siano giuste, giacchè è chiaro, che senza un tal rigore essa diventerebbe la preda dei ladri.

Se mi si opporrà, che date queste leggi, potrà nascere l'inconveniente, che i ladri al furto aggiungano eziandio l'omicidio: io risponderò, ch'egli è impossibile di fare alcuna legge politica, la quale tolga di mezzo ogni disordine, e disconvenienza. Le stesse leggi imposte da Dio agli Ebrei non andavano esenti da questo svantaggio. Così un Legislatore, il quale intraprendesse di fare una legge generale, la quale non fosse di nocumento ad alcun uomo in particolare, tenterebbe una cosa affatto chimerica, e sarebbe finalmente obbligato a rinunziare alla legislazione. Ciò presupposto, non sarà egli offizio del Legislatore il più saggio, il più illuminato, ed il più ragionevole il preferire quella legge, la quale congiunge il massimo bene generale coi minimi disordini particolari. Ora tale è appunto a mio parere la legge, che punisce di morte il furto grave. Data questa legge, potrà forse succedere, che qualche ladro al furto aggiunga l'omicidio, giacchè vedrà di non incontrare una

maggior pena per questo nuovo delitto, all' incontro non punendosi di morte il furto, esso si moltiplicherebbe all' infinito, e per conseguenza verrebbero ad aver luogo i terribili disordini, che poc' anzi abbiamo attribuiti alla eccessiva moltiplicazione di simile delitto.

§. XVIII.

Se sia lecito esacerbare la Pena di Morte.

PEr maggior illustramento di questa Dissertazione esaminiamo alcune altre quistioni, che si fanno dai Giureconsulti intorno alla Pena di Morte. E primieramente veggiamo, se l'uso generalmente stabilito di esacerbarla nei più atroci delitti, sia conforme alla giustizia, ovvero una pura crudeltà.

La crudeltà, trattandosi di pene, è un vizio, il quale fa, che si ecceda la maniera, che dee tenere un Principe nel punire, poichè come dice molto bene Seneca „ coloro sono crudeli, i quali „ avendo una giusta causa di punire, non si stanno nei limiti. „ (1) Questa maniera, che deve tenere un Principe nel punire, come abbiamo veduto da principio, consiste in questo, che la pena abbia soltanto il grado d'intensione necessario a prevenire i delitti. Per convincerci adunque se questa esacerbazione sia giusta, o pur crudele, bisogna arrivare a conoscere s'ella è necessaria, o pur superflua. A prima vista pare interamente superflua,

(1) *I. De Clement. ad Neronem.*

giacchè pare, che uno, il quale non è trattenuto dal timore della ſemplice morte, non lo poſſa poi eſſere da quello di una morte un poco più doloroſa: Ma ſe ſi và più oltre nell' eſame, ſi vedrà, che la coſa procede altrimenti. L'uomo teme la morte non ſolo, perchè è la diſtruzione del proprio individuo, e per conſeguenza di tutti i ſuoi piaceri, di tutti i ſuoi progetti, di tutte le ſue inclinazioni, in ſomma di quanto lo rende attaccato alla vita, ma eziandio, perchè non può rammentarſi l'idea di una tale diſtruzione, ſenzacchè a queſta idea ſia congiunta quella del dolore, coſa ch' egli tanto abborriſce. Quanto più doloroſo adunque ſarà il genere di morte, a cui altri crederà di dovere eſſere aſſoggettato, altrettanto più forte ſarà il timore, che quella iſpirerà nel ſuo cuore. Così io potrei citare l'eſempio di parecchi, i quali ſi ſono dati ſpontaneamente la morte unicamente per evitare una morte tormentoſa, e terribile, che loro ſopraſtava. Così noi veggiamo, che fra il numero di quelli, i quali ſono tormentati da certi incomodi, che non hanno altra probabilità di ſcampo, che in una operazione terribile, e ſpaventoſa, alcuni ſi adattano piuttoſto a ſoffrire queſti incomodi, ſebbene ſicuri di perire, che di aſſoggettarſi a una tale operazione. Se dunque è incontraſtabile, che l'idea di una morte doloroſa è aſſai più forte ſull' animo umano dell' idea della ſemplice morte, l'uſo del quale quì ſi tratta, ſembra pienamente giuſtificato. In fatti ſe da una parte egli è certo, che l'utile della ſocietà eſige, che ſiano più forti gli oſtacoli per allontanare gli uomini dai delitti, a miſura, che queſti ſono più nocivi, e ſe per

l'altra

l'altra parimenti è certo, che al di là della morte il potere delle leggi non si estende; per serbare il più, che è possibile la proporzione fra il delitto, e la pena, pare, che saviamente i Legislatori abbiano ordinato, che si renda la morte più, o meno dolorosa, a misura, che il delitto è più, o meno atroce, e nocivo.

Non ostante il peso di queste riflessioni io non saprei determinarmi in favore di questa esacerbazione della Pena di Morte, quando ella non fosse estremamente moderata, come è appunto quella, che nei delitti atroci si costuma nella nostra Italia, che si riduce pressocchè unicamente a un apparato tetro, ed imponente, giacchè anche nella punizione dei più grandi scellerati non si deve mai perdere di vista l'umanità, tanto più da noi altri Cristiani, come avverte molto bene Montagne a questo proposito, i quali dovremmo aver cura di rimandare le anime in buon stato, il che non è così facile ad ottenersi dopo averle agitate, e messe per così dire alla disperazione per mezzo di tormenti insopportabili. (1)

§. XIX.

Se per lo stesso delitto, per cui si condanna uno alla morte, si possa imporre ad altri una pena meno grave.

QUesta disuguaglianza si trova di continuo autorizzatta dal Diritto Romano; Niente è più famigliare nel medesimo, che di vedersi ris-

(1) *Essais Liv. 2. Ch. XI.*

parmiata la vita del nobile, e dell' uomo costituito in dignità per lo stesso delitto, pel quale si toglie al servo, ed al plebejo: ma intorno a ciò i costumi di quasi tutta l'Europa si sono allontanati dalle Leggi Romane, cosicchè l'unico riguardo, che in questo caso oggi si ha al nobile, consiste nel condannarlo a un genere particolare di morte. Ora siccome tutte, e due queste istituzioni hanno i suoi fautori, è bene, che si esaminino.

Quelli, i quali sono pel nostro sistema criminale, dicono, che la severità delle leggi si deve esercitare non solo verso i piccioli, e i poveri, ma eziandio verso i ricchi, ed i grandi, essendo ingiusto, che il credito, la nobiltà, e la ricchezza autorizzino a concedersi la libertà d'insultare impunemente quelli, i quali sono destituiti di questi vantaggi. Chi è più felice, essi proseguono, e più onorato, dee sperar di più, ma non temere meno degli altri di violare que' patti, coi quali è sopra gli altri innalzato. Ora io rispondo, che queste ragioni sono giuste, ma che non impugnano punto le Leggi Romane, giacchè queste non lasciano impunito un nobile, o un uomo costituito in dignità per un delitto, pel quale condannano a morte un plebejo, ed uno schiavo. Elleno non fanno, che trasmutare rapporto ai primi la Pena di Morte in altre pene, perchè hanno creduto, che queste pene debbano fare sopra il loro animo la stessa impressione, che la morte su quello del plebejo. Bisogna adunque vedere se tali pene hanno realmente questa forza, poichè se l'avessero, è chiaro, che le Leggi Romane in questa parte non avrebbero niente di contrario alla giustizia, essendo chiaro, come più volte abbiamo

detto, che le punizioni per esser giuste, debbono avere soltanto il grado d'intensione necessario per allontanare gli uomini dai delitti.

Le pene, che il Gius Romano sostituisce alla morte nelle persone de' nobili, e degli uomini costituiti in dignità, sono ora la degradazione, o sia il rimovimento dall' ordine (1), ora la confisca (2), ed ora la relegazione (3). Or che ciascuna di queste punizioni sia di una gran forza su l'animo di simili persone, ognuno potrà di leggieri comprenderlo, il quale rifletta, quanto siano sensibili a pene ancor minori, vale a dire, al semplice allontanamento dalla Corte, e alla disgrazia del Sovrano. „ I Grandi, dice l'Autore dello Spirito delle Leggi, „ sono così forte puniti dalla perdita sovente chi„ merica della lor fortuna, del loro credito, delle „ loro abitudini, dei loro piaceri, che il rigore, „ rapporto ad essi, è inutile. „ (4) Che se ad alcuno peraltro sembrasse, che ciascuna di queste pene per sorte, che ella sia sull' animo delle accennate persone, non lo fosse però al segno di produrre in loro una impressione eguale a quella, che fa la morte su 'l plebejo, e così si credesse, che niuna di queste fosse atta ad allontanare il nobile dagli enormi delitti: io dico, che si potrebbero tutte, e tre

(1) *L. 1. ff. de abigeis.*

(2) *L. 4. ff. ad Leg. Cornel. de Sicariis.*

(3) *L. 6. ff. eod. L. 11. ff. de Sepulcr. violat. L. 12. ff. de incend. ruin. &c. L. 1. ff. ad Leg. Cornel. de falsis. L. 38. ff. de pœnis.*

(4) *Esprit De Loix. Liv. 6. Chap. XXI.*

accumulare, e allora certamente pare, che l'intensione arrivasse al segno della morte. In fatti qual più terribile idea all'immaginazione di un nobile, che il pensare di dovere essere segregato da quel corpo, che tanto lo distingue, inoltre di dovere abbandonare tutti i suoi piaceri, e tutte le sue delizie, e quel, ch'è peggio, per restare spogliato di tutti i suoi beni (1), trovarsi in una reale impotenza di potersi procacciare altrove simili vantaggi? Del resto se si persistesse nel non volere riconoscere per efficace nemmeno la cumulazione di tutte, e tre le accennate pene, sembra certamente, che alcuno non potesse ricusare questa efficacia alla perpetua schiavitù: In fatti, come abbiamo veduto da prin-

(1) *Sembra, che la confisca dovesse aver luogo unicamente in questo caso, vale a dire, quando si lascia in vita il Reo, e non già, come si pratica generalmente, unirla alla Pena di Morte nei delitti più atroci, giacchè pare realmente, che in questo caso non sia di alcuna efficacia, non essendo probabile, che quegli, il quale non è intimorito dalla morte, lo possa essere poi dal pensiero di lasciare i figlj nella miseria. In fatti alcuni Scrittori moderni, i quali hanno disapprovato l'uso delle confische, si sono principalmente fondati sopra tal ragione. Che che sia per altro della forza della medesima, io non amerei, che si disgiungesse la confisca dalla Pena di Morte in questi casi atroci per un'altra ragione, che mi sembra fortissima, ed è, che siccome l'amministrazione del Governo, e dello Stato esige molte spese, e molto grandi, il Principe viene ad avere nelle confische un mezzo di supplire in parte a queste spese, e così può risparmiare alcune imposizioni.*

cipio, è ſolamente rapporto ai nobili, ai ricchi, ed ai grandi, che ſi verifica quanto a queſta pena ſi attribuiſce di orribile. Così parrebbe, che la Pena di Morte non doveſſe aver luogo rapporto alle accennate perſone, fuorchè per que' delitti, nella punizione de' quali non ſolo ſi tratta di dare un eſempio, ma eziandio di diſtruggerſi un uomo, il quale, anche privo di libertà, potrebbe mettere lo Stato in combuſtione, e in diſordine, e che però il noſtro ſiſtema criminale in queſta parte aveſſe aſſolutamente biſogno di riforma.

Contuttociò io non ardirei in alcun modo ſuggerirla, giacchè ſi potrebbe ſempre dubitare, che anche queſta pena di ſchiavitù perpetua faceſſe ſull' animo de' nobili, e de' grandi una impreſſione eguale a quella, che fa la morte ſopra i plebej, eſſendocchè i nobili, ed i grandi ſi luſingherebbero pel mezzo del ſoccorſo, che avrebbero dalle lor famiglie non ſolo di trovare il ſegreto di temperare il rigore del lor ſupplicio, ma eziandio di ſottrarviſi interamente colla corruzione delle guardie. Finalmente, quand' anche queſti diſordini ſi poteſſero prevenire, e così foſſe certo, che la pena di ſchiavitù aveſſe tutta la forza, e l'efficacia rapporto a ſimili perſone, ſarebbe da temerſi, che il popolaccio ſempre ignorante, e che punto non ragiona, vedendo una tal diſeguaglianza, non ſi confermaſſe ſempre più nella ſua ſtorta idea, che le leggi ſono piuttoſto un effetto della tirannide de' Potenti, che emanazioni della Giuſtizia, e così non ſi eſacerbaſſe fortemente contro il Governo, il che, come ognuno vede, potrebbe avere le più funeſte conſeguenze.

§. XX.

Dell' Esecuzione delle Sentenze.

E' Stato detto non ha molto da un celebre Scrittore, (1) che in niuna Provincia si dovrebbe mettere a morte alcun reo, prima, che la Sentenza fosse approvata dal Consiglio Supremo della Capitale, e in seguito confermata dal Sovrano. Un tal suggerimento sembra certamente da doversi tosto introdurre in ogni Stato ben regolato, giacchè pare, che così fosse più al sicuro di quello, che lo sia nel sistema presente. Ma vi ha egli realmente pericolo, che senza una tal cautela la vita degli uomini sia esposta ad essere ingiustamente immolata? E' egli realmente da temersi, come lo dice quest' Autore, che la cabala, il pregiudizio, e l'ignoranza possano dettare delle Sentenze ingiuste lontano dalla Corte? Un tale inconveniente a mio avviso sarebbe a paventarsi, se si lasciasse la podestà alle picciole Curie di Villaggio di condannare a morte. Ma a tanto non si estende certamente la lor giurisdizione, almeno negli Stati ben regolati. Queste Curie inferiori formano il processo al reo; terminato che sia vi aggiungono il lor voto, e in seguito trasmettono il tutto al Consiglio Supremo della Provincia, che è sempre composto dei più accreditati Giureconsulti. Questo non procede alla condanna, se prima non ha consultato il voto de' suoi Assessori, non meno che

---

(1) *Voltair. Comment. sur le livre de delits, & de peines.* §. *XI.*

le difese, che i patrocinatori del reo hanno presentate: di più giammai si eseguisce la condanna, se prima non è comunicata al Governatore della Provincia, il quale ne' casi meno atroci ha diritto di graziare. Ora pare certamente, che con tante precauzioni ci siano tutte le morali sicurezze, onde non paventare, che la vita degli uomini possa essere ingiustamente immolata lungi dalla Corte: e in fatti se si citeranno de' casi, nei quali questo sia accaduto, non saranno certamente di Paesi, nei quali si siano usate tutte le indicate precauzioni; e così conchiuderò, che l'inconveniente, di cui si minaccia questo sistema di eseguirsi le sentenze di morte, senzacchè siano approvate dal Consiglio Supremo della Capitale, e in seguito confermate dal Sovrano, si può di leggieri evitare. All' incontro quello, che nascerebbe, ove venisse adottato il sistema contrario, sarebbe affatto inevitabile. Introdotto un tal sistema in uno Stato per poco, che questo sia esteso, molto più poi se sarà di una grande ampiezza, come lo sono parecchie delle nostre Monarchie, è impossibile, che non passi un tempo immenso fra la cattura, e il supplicio del reo. Ora niente sarebbe più fatale. Gl' inconvenienti del lungo ritardo della pena sono così diffusamente dimostrati nell' Opera, che il prelodato Autore ha preso a commentare, e d'altra parte questa è così nota, che sarebbe una inutile fatica trattenersi a dimostrargli.

Questo Scrittore adduce un' altra ragione per sostenere la sua opinione, ed è, che il Consiglio Supremo della Capitale, essendo più accostumato agli affari, conosce meglio, che un Tribunale subalterno di Provincia, se il corpo dello Stato ha bisogno,

o no di esempi severi; quando la giustizia inferiore, egli prosegue, ha giudicato su la lettera della legge, che può essere rigorosa, il Consiglio mitiga il decreto, seguendo lo spirito d'ogni legge, che è di non immolare gli uomini, che in una evidente necessità. Ora anche questa ragione è affatto insussistente. Ella si oppone ai principj dell' Autore, che ha preso a commentare, giacchè questi vuole, che la clemenza risplenda nel Codice, e non ne' giudizj particolari, e in questo ha tutta la ragione. Se la lettera della legge è rigorosa, si corregga questa lettera della legge, ma non si faccia mai vedere agli uomini, che vi sono de' casi, in cui le pene decretate dalle leggi rimangano senza esecuzione, giacchè un tale abuso, come io ho mostrato incidentemente di sopra, e come ognuno capisce da se stesso, diminuirebbe di molto, anzi toglierebbe affatto l'impressione delle pene. Così io mi lusingo, che ognuno sarà rimasto persuaso, che anche intorno a questo punto dell' esecuzione delle sentenze non dobbiamo dipartirci dal nostro sistema criminale.

§. XXI.

Mezzi, onde rendere più rari i supplicj senza discapito della pubblica sicurezza.

Conclusione.

SE la pubblica sicurezza, come abbiamo veduto, esige, che non si abolisca l'uso de' supplicj, un savio Principe deve studiarsi, che siano più rari al possibile, il che egli otterrà facilmente, se indagherà

gherà le cagioni, dalle quali nascono i delitti, e in seguito ritroverà il modo o di toglierle al possibile, o d'impedirne gli effetti. Ora io non saprei meglio terminare questa mia Dissertazione consegrata alla pubblica sicurezza, che coll' estendermi qualche poco intorno a questo importante oggetto di prevenire i delitti. I delitti, ai quali la malizia degli uomini si lascia trasportare, sono infiniti, ma non tutti sono egualmente frequenti. Quelli, che lo sono il più, anzi i soli per così dire, dai quali le nostre società vengono infestate, sono gli omicidj, i furti, e le rapine. E' dunque a prevenire questi delitti, che si debbono restringere specialmente le cure di un Principe desideroso di rendere più rari i supplicj senza discapito della pubblica sicurezza, ed è parimenti a questi, che noi limitiamo le nostre ricerche.

L'esperienza fa vedere qualmente le persone, che si abbandonano agli accennati delitti sono d'ordinario miserabili destituiti d'ogni avere. Ora da ciò parrebbe, che si potesse inferire, che la sorgente di simili delitti fosse nella estrema povertà del maggior numero de' Cittadini, o sia nel concentramento delle ricchezze nazionali in poche mani, e per conseguenza, che a togliere di mezzo un tal concentramento si riducessero i mezzi, onde prevenire i delitti. Tale è infatti il sentimento di parecchi celebri politici. Essi dicono, che il vizio universale di tutti i governi si trova nel Codice Legislativo su la proprietà, e però conchiudono o che non ve ne vuole alcuna, o che se questo è impossibile ad effettuarsi, è necessario, che vi sia il più grande equilibrio in questa bilancia sociale. Ma come, rispondo io, introdursi un simile equilibrio? Se fra

la moltitudine immensa degli artisti uno deve necessariamente essere più industrioso di un altro, se fra il numero de proprietarj, questi deve essere più economo di quegli, se finalmente vi debbono essere de' commercianti, i quali mettendo grossi fondi sopra i lor vascelli, ed essendo secondati dalla sorte, fanno grossi guadagni, come impedirsi, che le ricchezze si trovino inegualmente distribuite in uno Stato? Forse per mezzo di leggi suntuarie, o altri espedienti a queste simili, si potrebbe almeno impedire la troppo rapida riunione delle ricchezze in poche mani, giacchè pare certo, che in un Paese, dove le spese fossero tassate dalla legge, e in cui non vi fosse un libero uso delle proprie ricchezze, queste non dovrebbero sembrare molto da desiderarsi, e per conseguenza non si dovrebbero fare grandi sforzi per acquistarle. Ma chi non vede, come un simile rimedio sommergerebbe lo Stato in un disordine di gran lunga peggiore a quello, da cui si pretende liberarlo? Questa indifferenza alle ricchezze distruggerebbe il commercio, le arti, l'industria, però lo Stato sarebbe ben tosto ridotto all' ultima miseria, e come riflette molto bene a questo proposito un celebre Politico, per impedire ad alcuni di cader nella miseria, vi si sommergerebbe l'intera società. (1)

E' dunque impossibile d'impedire l'inegual distribuzione dello sostanze nazionali, ma non è perciò impossibile di prevenirne le funeste conseguenze. Se in ogni Stato il maggior numero deve necessa-

---

(1) *Hume Essais de Morale T. V. Sect. III. de la Justice*.

riamente essere privo d'ogni proprietà, si può ben fare in modo, che questo maggior numero non sia ozioso, e scostumato, e questo basta, perchè esso non si abbandoni più ai delitti, dei quali noi parliamo. In fatti se l'esperienza fa vedere, che gli uomini, che la giustizia punisce, sono d'ordinario miserabili, destituiti d'ogni avere, la stessa esperienza ci dimostra, che fra questi sono solamente gli oziosi, e i vagabondi, o se vi si trovano alcuni eziandio fra gli uomini occupati, sono unicamente coloro, i quali poco attenti al lavoro, e abbandonati allo stravizzo, al giuoco, e alla crapola, dissipano in un' ora d'intemperanza tutto il guadagno della settimana, e per conseguenza non hanno, onde pascolare i loro vizj. La sorgente dei delitti, a parlar propriamente, non è dunque nella mancanza d'ogni avere nel maggior numero de' cittadini, ma sibbene nella volontaria poltronerìa, e nella scostumatezza di quelli, che sono privi d'ogni avere, e questi due vizj facilmente si possono togliere di mezzo.

Promovasi l'industria degli uomini nella maniera, che il clima, il suolo, e la situazione politica di ciascuno Stato lo permettono (1), e in que-

(1) *Io dico nella maniera, che il clima, il suolo, e la situazione politica di ciascuno Stato lo permettono, poichè realmente, secondo queste varie circostanze, potrà convenire ad uno Stato di favorire una specie d'industria, piuttosto, che un' altra. Se il clima per esempio è troppo caldo, esso si oppone allo stabilimento delle manifatture, che esigono il concorso di parecchi uomini riuniti allo stesso*

ſto modo aumentandoſi il biſogno delle braccia, ſi forniſca a ciaſcuno l'opportunità di provvedere alla propria ſuſſiſtenza con una oneſta fatica: in ſeguito ſi faccia una ricerca eſatta nelle povere famiglie per riconoſcere, e gaſtigare quelli, i quali mancaſſero al travaglio: ſi facciano frequenti viſite nelle caſe ſoſpette di dar ricovero ai ſcioperati, e di naſcondere le coſe rubbate: ſi obblighino tutte le perſone, la condizione delle quali foſſe ſconoſciuta, a render conto del loro domicilio, della lor famiglia, del loro impiego: in ſomma non ſi ſoffra, che alcuno di quelli, i quali ſono ſenza beni, e poſſono travagliare, marciſca nella oziolità, e queſto vizio ſparirà

---

lavoro, ed eſclude tutte le arti, per le quali è neceſſario l'uſo del fuoco. All' incontro ſe è troppo freddo in eſſo, l'uomo è inabile ai varj travaglj, che ſembrano propri di una temperatura dolce, e che ricercano l'aria aperta. Se il ſuolo non è fertile, ſiccome la coltura eſige molte braccia, non ſi poſſano incoraggiare le manifatture, ſenzacchè le campagne reſtino ſpopolate dalle botteghe, e allora la carezza delle derrate, alzando il prezzo delle opere, diminuirà il numero de' meſtieri. Finalmente per quello, che ſpetta alla ſituazione politica, ſe uno Stato è di una eſtenſione, che non abbia niente a temere, o a deſiderare per la ſua ſtabilità; ſe d'altra parte è vicino al Mare, ed è circondato da Nazioni ricche, che poſſano pagare la ſua induſtria, s'egli ha de' Porti, e delle vie aperte in ogni parte, queſto Stato farà molto bene a incoraggiare le manifatture, che male a propoſito ſi promoverebbero in uno Stato ſituato in mezzo a montagne, e circondato da Nazioni povere.

dallo Stato co' delitti, che ne sono le funeste conseguenze.

Per ottenere meglio un tale effetto, è bene, che per una parte s'instituiscano delle case di carità, nelle quali inchiudervi i veri poveri, vale a dire, quelli, che per l'età, o le malattìe non possono guadagnarsi la sussistenza col travaglio; e per l'altra si proibisca, che alcuno non vadi più accattando per le strade. Senza un tale espediente è difficile di arrestare stabilmente l'oziosità, giacchè come arrivare a conoscersi, se il mendicante, che ci si affaccia su la strada è un vero povero, che deve essere un oggetto della nostra carità, o pure uno scioperato, il quale non mendica che per oziosità, che rapisce il pane ai veri poveri, e che per conseguenza deve essere un oggetto della nostra indegnazione? Il mantenimento di queste case di carità non sarebbe di alcun carico allo Stato, giacchè se le elemosine giornaliere bastano oggi alla sussistenza dei veri poveri, e oltre a ciò anche degli impostori, che si fingono tali, basterebbero certamente al mantenimento di queste case, nelle quali non vi sarebbe ricetto a tali impostori, e non è in alcun modo da dubitarsi, che i fedeli non facessero alle medesime le stesse elemosine, che ora vanno facendo agli accattoni, che loro si affacciano: e tanto più volontieri, che così primieramente eviterebbero il rischio di essere ingannati, nutrendo uno scioperato, e un ozioso in vece di un vero povero; in secondo luogo al merito dell' opera di misericordia corporale, aggiungerebbero quella dell' opera di misericordia spirituale, cooperando all' educazione cristiana, che i poveri ricevono in questi pii asili. Tali asili, ove fossero ben_

diretti, potrebbero trarre da loro stessi parte della spesa necessaria al lor sostentamento, poichè sebbene gli storpi, e i vecchi abbandonati a se medesimi, sieno incapaci di guadagnarsi il vivere, non potendo andare, e ritornare dagli opifizi, e dalle botteghe, una volta, che fossero insieme adunati nelle divisate case, sarebbero benissimo suscettibili di qualche travaglio. Che se nè le elemosine dei fedeli verso queste case di carità, nè il travaglio di quelli, che esse accoglierebbero, fossero sufficienti al mantenimento delle medesime, si potrebbe supplire a una tal mancanza, imponendo una tassa su lo Stato. Questa tassa è introdotta in alcuni paesi sotto il nome di tassa per i poveri, ed è giustissima, poichè, come dice molto bene l'Autore dello Spirito delle Leggi „ alcune elemosine, che si facciano ad un uomo nu- „ do su la strada, non adempiono punto gli obbli- „ ghi dello Stato, che deve a tutti i cittadini una „ sussistenza sicura, il nutrimento, una maniera di „ vestire conveniente, e un genere di vita, che non „ sia contrario alla salute. „ (1) I grandi, e i cittadini opulenti non dovrebbero certamente mormorare contro una tale imposizione, giacchè alla fine ciò, che manca all' indigenza, è quello, che forma il lor superfluo, che è quanto a dire, la lor felicità.

Opponendosi in questo modo alla volontaria poltronerìa, e all' oziosità del minuto popolo, si verrà eziandio ad opporsi alla di lui scostumatezza, giacchè le arti hanno questo di proprio, che assoggettando l'uomo a un travaglio assiduo, e regolato,

---

(1) *Liv. XXIII. Chap. XXIX.*

raffrenano in lui lo ſpirito di diſſenſione, e lo tengono lontano dalla crapola, e dallo ſtravizzo. Le arti promovono eziandio la coſtumatezza del minuto popolo, poichè il plebejo, quando ha onde vivere, contrae più facilmente il matrimonio, e contratto che l'abbia, la neceſſità, in cui ſi trova di provvedere alla ſuſſiſtenza della moglie, e dei figli, la dolcezza, ch' egli prova a vivere in famiglia, la ſervitù, che ritrova nella caſa al ritorno dal travaglio, lo tengono lontano dalle bettole. La mancanza di una moglie, che prepari il pranzo all' artigiano, mentre, ch' egli travaglia, è una ſpecie di neceſſità, che ne conduce parecchi in queſti luoghi; la cattiva compagnìa, che ivi trovano, gli porta al giuoco, queſto all' alienamento dal lavoro, e alla volontaria poltronerìa, e queſta ai delitti.

Per allontanare il minuto popolo da queſti luoghi così pericoloſi, converrebbe riformarli, vale a dire, biſognerebbe, che eſſi ſerviſſero unicamente al biſogno, o al più a un oneſto, e innocente ſollievo, e non mai allo ſtravizzo; il che ſi otterrebbe facilmente, ordinando, che foſſero chiuſi nella notte a tutte le perſone, che non ſono foreſtiere, e che di giorno non foſſe permeſſo di giuocare a quelli, che ivi ricorrono per alimentarſi.

Un altro mezzo di tener lontano il minuto popolo dalle oſterìe, e per conſeguenza dalla ſcoſtumatezza, e dai delitti, è di tenerlo di quando in quando divertito. Tutte le Nazioni più colte dell' antichità hanno conoſciuto, che al popolo biſognavano delle feſte, degli ſpettacoli, e dei divertimenti pubblici. I Greci lo hanno appreſo dagli Orientali, e i Romani dai Greci, e ognuno ſa le ſpeſe grandioſe

di queſte due Nazioni intorno a queſto punto. Ma non è così preſſo le Nazioni moderne. Tutti gli ſpettacoli, e tutti i divertimenti, che noi abbiamo, ſono unicamente per le perſone facoltoſe, e non per il minuto popolo, che forma ſempre il più gran numero in tutte le Nazioni, ed è perciò, che in certo modo è coſtretto di abbandonarſi all' ebrietà, ed alla crapola. Il deſiderio di ſollevarſi dal penoſo travaglio della ſettimana, conduce ne' giorni feſtivi l'artigiano alla bettola. Ivi contratta l'abitudine della ebrietà, e della crapola, e queſta abitudine una volta contrattata infelicemente, ſi riſveglia anche in mezzo alla occupazione. Ora queſto diſordine certamente non ſuccederebbe, ſe ne' giorni feſtivi, terminato al dopo pranzo il ſervigio divino, ci foſſero de' divertimenti pubblici, ai quali il popolo poteſſe intervenire.

Parecchi ſcrittori ſuggeriſcono come un mezzo atto a promovere la coſtumatezza del minuto popolo, e per conſeguenza a prevenire i delitti, la ricompenſa della virtù, e però riprovano acremente i Legislatori, che abbiano oſſervato un perfetto ſilenzo intorno a un tale oggetto. Ma come potevano queſti fare altrimenti, avendo ragionevolmente ſuppoſti mille perſone dabbene per un malvaggio? Come dunque ricompenſare i mille? In vece di ricompenſare la coſtumatezza, e la virtù, io amerei, che ſi ricompenſaſſe l'abilità, e l'induſtria, per eſempio l'artefice, il quale inventaſſe qualche nuovo lavoro, o pure portaſſe a un grado maggiore di perfezione i lavori già inventati. Tali ricompenſe ſarebbero praticabili, giacchè non ſarebbero infinite, e d'altra parte otterrebbero lo ſteſſo effetto, come ſe foſſero decre-

decretate immediatamente alla virtù, giacchè, come lo abbiamo dimostrato, non si può fare, che il basso popolo sia industrioso, e addetto alla fatica, che nello stesso tempo esso eziandio non sia costumato.

Soprattutto a promovere la costumatezza del minuto popolo contribuisce mirabilmente la Religione, e senza di essa tutti i mezzi, che abbiamo additati, e che la più savia politica sapesse ritrovare, non sarebbero, che un edifizio fabbricato su l'arena, che rovinerebbe ben presto per la poca solidità del suo fondamento. Questa dottrina è interamente opposta a quella di certi Politici moderni, i quali vanno di continuo ripetendo, che è l'eccellenza delle leggi, e non la Religione, che influisce su i costumi, e le virtù delle Nazioni, ma il leggitore avveduto, e che non si è lasciato soverchiamente prevenire in favore del nostro secolo, sino a credere, che ora solamente si cominci a veder chiaro nelle cose, potrà di leggieri giudicare quale di queste due dottrine meriti di essere preferita. Secondo questi Autori, l'eccellenza della Legislazione, quella, che sola può rendere virtuosa una Nazione, consiste nell' unire così strettamente l'interesse particolare al ben pubblico, che la virtù divenga in ogni individuo l'effetto necessario dell' amore di se stesso, e dell' interesse personale. Ma io dubito forte, che un sì fatto progetto sia praticabile. Malgrado la più grande attenzione di un Legislatore nel congiungere l'interesse particolare a quello del pubblico, è incontrastabile, che la violazione della legge sarà sempre più utile dell' osservanza ogni qualunque volta quella potrà essere impunita. Ora in questo caso, che tante volte si verifica, come aspettarsi, che un uomo abbandonato

a se stesso, e senza il freno di un Dio vendicatore, che punisca in questa vita, o nell' altra i delitti sfuggiti alla giustizia umana, si astenga dal commetterli? L'esempio della vita innocente, e tranquilla di alcuni Filosofi, che non solo sono passati per Atei, ma che di più hanno insegnato l'Ateismo, non diminuisce niente il pericolo, che ho attribuito a un tal sistema; giacchè senza stare ora ad esaminare se questi siano stati realmente scevri d'ogni taccia, come si decanta: è incontrastabile, che un Filosofo, il quale predica l'irreligione, ha un interesse manifesto di tenere una condotta lodevole di vita per accreditare la sua dottrina, però è certo, che dalla sua probità non si può formare alcun pronostico favorevole rapporto a quella della moltitudine, ove fosse educata secondo simili principj: aggiungasi, che un Filosofo conducendo un genere di vita sedentario, ed essendo pressocchè di continuo concentrato nello studio, non è cotanto soggetto alle passioni violente, e ai tumultuosi appetiti, dai quali ad ogni tratto viene agitata la moltitudine nel gran Mondo, e così è chiaro, che se questo sistema empio insieme, e ridicolo perviene insino a lei, tutto è perduto. I due più celebri Politici dell' antichità Polibio, e Cicerone hanno pensato molto differentemente intorno a questo punto cotanto interessante di promovere la costumatezza delle Nazioni, e di rendere gli uomini virtuosi. Il primo riflettendo alla estrema, e scrupolosa esattezza de' Romani, rapporto al giuramento, conchiuse, che dagli antichi si era saviamente creduto al timore dell' Inferno, e che a torto si combatteva ai suoi giorni; e l'altro asserì francamente, che tolta la pietà verso li Dei, o sia

la Religione, toglieſi eziandio la fede, la ſocietà del genere umano, e la giuſtizia. E in fatti, ſe negli ultimi tempi della Repubblica i coſtumi dei Romani ſi trovarono ſommamente depravati, come avverte un profondo conoſcitore di queſta nazione (1), ſi deve molto attribuire alla introduzione della Setta di Epicuro. Or ſe una Religione, che non proibiva, che certi vizi groſſolani, e che trattenendo la mano, abbandonava il cuore, era cotanto conneſſa colla probità: che influenza non avrà ella ſu la virtù, e la purezza dei coſtumi di un popolo una Religione, che condanna ogni vizio, che non è punto più geloſa dell' azione di quello, che lo ſia degli affetti, che non ſi contenta, che non ſi faccia alcun male agli altri, ma che ci ordina di far loro tutto il bene, che ſapremmo deſiderare per noi ſteſſi, che in fine fa della carità, e della benivolenza univerſale la baſe, e la norma di tutti i noſtri doveri, e che per agevolarcene la pratica, ci porge tutti i più ſublimi motivi, che poſſano movere una creatura ragionevole? Una ſimile Religione, mentre tende a rendere virtuoſi i Grandi, i Ricchi, i Potentati, ſerve mirabilmente a rendere coſtumato il minuto popolo, e per conſeguenza ad allontanarlo dai delitti, giacchè ci predica la negazione della propria volontà, la ſommiſſione, la pazienza, che ſono appunto le ſpecifiche virtù di queſto genere di perſone, la cui condizione è di ſervire, e di dipendere continuamente.

(1) *Monteſq. Conſid. ſur les cauſ. de la Grandeur, & de la Decadence des Romains. Ch. X.*

TAle è il piano, o a meglio dire l'abozzo del piano, che io ho creduto di dover proporre per prevenire i delitti, e per conseguenza per rendere più rari i supplicj senza discapito della pubblica sicurezza. Ora seguano i Filosofi, e i Politici le loro ricerche sopra questo oggetto importantissimo, e i Sovrani profittando delle loro scoperte, ne facciano, secondo i tempi, i luoghi, e le circostanze una felice applicazione, ma non si lascino giammai sedurre dalle brillanti declamazioni di alcuni Autori, ad abolire l'uso de' supplicj. Cicerone nella celebre causa della cospirazione di Catilina, opponendosi al sentimento di Cesare, che, come ognuno sa, avea opinato per salvare dalla morte i congiurati, essendo di essi amico, e avendo intenzione di correre il medesimo sentiero, disse, che s'egli adottava il partito della severità, non era certamente per durezza, ma all' incontro per un sentimento di umanità, e di commiserazione, poichè si rappresentava avanti agli occhi gli orribili attentati, che i congiurati vittoriosi avrebbero commesso, e siccome questo sembravale molto doloroso, e ben degno di compassione, era per questo motivo, che si mostrava molto severo con quelli, i quali avevano voluto eseguire tutti questi orrori. Rapporto a uomini tali, disse egli, se noi ci mostriamo severi, è allora, che noi passeremo per misericordiosi, all' incontro, se siamo miti, saremo riguardati come sommamente crudeli, e pressocchè come complici della perdita della patria. (1) Così rispose questo illustre Capo

(1) *IV. in Catil.*

della Repubblica Romana all' eloquenza artifiziosa di Cesare, e così a un di presso risponder possono i Sovrani a questi Autori, i quali non già pel motivo biasimevole di Cesare, ma per una mal' intesa vanità di voler singolarizzarsi, e d'innovare, vorrebbero esentuati gli scellerati dalla morte, anzi con tanto più ragione, che il pericolo, che da questa stravagante giurisprudenza soprasta allo Stato, è di gran lunga maggiore di quello, che dal suggerimento di Cesare era minacciata la Repubblica. Io non esagero punto, ma avanzo una proposizione, la cui verità si può facilmente dimostrare. Egli è certo, che i congiurati vittoriosi, e divenuti padroni della Repubblica, non avrebbero versato, che il sangue dei loro nemici: di più è da dubitarsi, che ancora avessero commesso tale eccesso, giacchè poteva essere, che per regnare più sicuramente, e per supplire alla mancanza di un titolo legittimo, avessero perdonato a questi lor nemici, come fece Cesare, il quale pochi anni dopo effettuò il lor disegno; laddove è certo, che abolita la Pena di Morte, gli scellerati diverrebbero sommamente intraprendenti, e niuno sarebbe più sicuro. Chi può inoltrarsi col pensiero nell' abisso delle iniquità, alle quali si abbandonerebbero gli uomini senza questo freno salutare? Come non fremere d'orrore nel rappresentarsi alla mente una quantità di innocenti ogni giorno trucidati? E come poi non sentirsi lacerare la parte più sensibile, dipingendo a se stesso i gridi, e la desolazione delle madri, dei figli, degli amici di queste infelici vittime di una mal' intesa compassione? Un sì orribile spettacolo renderebbe senza dubbio, un oggetto d'odio, e di esecrazione il Principe, il

quale si fosse lasciato sedurre ad abolire l'uso dei supplizj. Almeno l'imparziale posterità non mancherebbe di sprezzare questa sua umanità, perchè pregiudicevole nell' effetto, e ben lungi dal collocare il suo nome fra quelli dei Titi, dei Trajani, e degli Antonini, come l'hanno detto i nostri Oppositori, lo riporrebbe certamente nel ruolo di que' Principi non per altro conosciuti, che per la loro debolezza, e de' quali, come abbiamo veduto, si dice per disprezzo, che aveano per sino obbliato, che non era in vano, che cingevano la spada.

IL FINE.

LETTERA
DI UN GIURECONSULTO FORESTIERE
ALL' AUTORE.

LETTERA
DI UN GIURECONSULTO FORESTIERE
ALL' AUTORE.

CAncellare dai Codici criminali la Pena di Morte fu la proposizione, che sfuggì dalla penna d'alcun moderno Filosofo, che fu accolta dagli amatori di novità, trattata per lusso, favorita per impegno, propagata al favore di un nome ragguardevole nella Repubblica Letteraria, ed applaudita finalmente da una specie di Letterati, che inondano il secolo, che essi chiamano illuminato. Gli uomini studiosi, che appresero le scienze dai loro principj, conoscitori dell' uomo ne' suoi diversi gradi di passione, nelle varie circostanze di fatto, e combinazioni, conobbero da principio il paradosso altra volta sostenuto o per opportunità di causa, o per lusso di scienza, e ne sprezzarono la luce fatua; serpeggiò intanto la brillante Dissertazione, li principj in essa rispettati, ed anche adattati di più accreditati viventi Autori, la discrezione del volume, li sali sparsivi, il piacere finalmente universale di potere con poca fatica illudere ciò che uno non ha nè la forza, nè il coraggio di risolvere, produssero la quasi generale accettazione. Le declamazioni poscia, gli esempi o falsi, o male applicati, la crudeltà attribuita ai più savi Moderatori dell' universo, che per costanza protessero il giusto,

e la moderazione posta in risalto di altri per debolezza, o per politica, indulgenti col delitto, furono al punto di sedurre il cuore dei più illuminati clementi Sovrani del secolo presente.

A questo segno era pur necessità, che alcuno si scuotesse dai suoi studj ordinati, e rotto il silenzio, gridasse al pericolo delle Nazioni, facesse avvertire le vie inconsulte, e si esponesse al troppo dilatato incendio, a rischio anche di perdersi. Voi siete appunto quel desso, ed io non posso, che lodare il vostro coraggio: ho letto avidamente pertanto, ed ho con piacere ritrovato ben robusta la vostra Dissertazione, e tale fu pur riconosciuta dai più dotti di questa Università, coi quali ho avuto l'onore di trattarne parecchie volte: io sono con voi, nè esito punto nel dichiararmi del vostro partito, a cui m'inclina non l'amicizia, ma l'amor del vero, il bene delle Nazioni, ed un' ordinata carità. So bene, che la mia autorità non può accrescere un momento di maggior probabilità alla vostra sentenza, ma voi, che sì bene ragionate a favore della causa pubblica, non avete bisogno per vincere nè di Socrate, nè di Platone, ma di Giudici indifferenti, che non si lascino abbagliare, e che abbiano fermezza di cuore.

Diritto dell' uomo alla propria sussistenza: (eccone, se non isbaglio, il vostro argomento) diritto conseguente in esso di resistere agli opposti attentati, o sia diritto di difesa: utile reposizione di questo stesso diritto nel qualunque siasi Governo: obbligo, e facoltà nel Governo stesso di prevedere, e provvedere alla privata, e pubblica difesa: competenza finalmente in esso dei mezzi occorrenti a questa tu-

tela: diritto quindi delle pene, e della stessa Pena di Morte, ove sia necessaria alla tutela medesima. Le pene al di sotto della necessità sarebbono inette, al di sopra un abuso, e quindi od esuberanti, o scarse alla prova delle bilance, che gli antichi Simboleggianti posero in mano alla personalizzata Giustizia.

Avete dopo ciò ben ragione di sprezzare l'obbietto, che cioè nell'immaginato patto sociale avendo ognuno depositato la menoma parte possibile della propria libertà, non possa giammai presumersi il sacrificio del massimo tra i beni, che è la vita di ciascun Individuo contraente in società. Non è, voi dite, la Pena di Morte un effetto del diritto ceduto da ciascun Individuo sulla vita propria, se anzi per salvare appunto la vita stessa, e difenderla o mediatamente, od immediatamente, cedette ognuno il diritto della propria difesa, quello cioè di resistere all'Aggressore, di punirlo per resistervi, e di punirlo colla morte, se sia necessaria per resistervi; la vostra risoluzione è così naturale, ed ovvia, che fa conoscere con evidenza aberrato, e falso l'appoggio del coraggioso Novatore.

Io però non esiterei un momento a sostenere anche, che ciascun Individuo della società nell'atto di voler obbligato il Corpo sociale a difenderlo anche colla Morte dall'ingiusto Aggressore, ove sia necessaria, deve per ragion di contratto aver assentito alla eguale propria punizione, ove ei si ponga rispetto ad altri nel caso, in cui altri rispetto a se dovrebbe esserne egualmente punito. La società, voi, che leggete li nostri Libri in foglio, sapete che importa eguaglianza tralle Parti, e che perciò sarebbe ingiusto il desiderio di par-

tecipare del bene d'una ſocietà a porzioni eguali, ſenza volervi contribuire del proprio con egual proporzione. Diamo tuttavia per comune ne' ſocj queſto ſteſſo ingiuſto deſiderio, non perciò ſarà preſumibile la diſuguaglianza: una sì fatta preſunzione ſarebbe alla fine preſumere ogni ſocio diſobbligato dal contribuire del proprio alla ſocietà, e queſta preſunzione diſtruggerebbe la ſocietà ſteſſa; data la preſunzione in fatti a miſura di queſto così ingiuſto deſiderio, neſſuno avrebbe aſſentito al quantunque menomo ſagrificio della propria libertà, o ſe pure aveſſe aſſentito alle porzioni minime, non avrebbe aſſentito alle quantità neceſſarie: il più forte, od il più ſagace attenterebbe alla vita altrui, od alle altrui migliori ſoſtanze, ſenza timore d'un' adequata punizione, anzi ſenza incorrere in qualunque, benchè menoma pena: così è, ove la preſunzione ſi voglia dedurre dalla poſſibile ingiuſtizia dei contraenti; laddove ſarà a' termini del contratto, ove ſi voglia miſurarne, ed interpretarne la volontà dei contraenti dalla giuſtizia, e da ciò, che abbiano ragionevolmente voluto.

Ma voi avete già bravamente dedotto la voſtra quiſtione a pura controverſia di fatto, ad eſaminare cioè ſe la Pena di Morte ſia poi neceſſaria a trattenere gli uomini dagli enormi delitti, ed avete anche avvertito, che dai voſtri Avverſarj ſi accorda la neceſſità della ſteſſa Pena di Morte in alcuni caſi. *La morte di qualche Cittadino*, dice alcuno, *divien neceſſaria, quando la Nazione ricupera la ſua libertà*. Io non sò veramente, quale ſia il Cittadino contemplato dall' Autore, sò bene, che non può eſſere alcuno di quelli, contro i quali voi ſoſtenete la Pena di Mor-

te : *La morte di qualche Cittadino* , prosegue l'Autore, *diviene necessaria*, *quando la Nazione perde la sua libertà*. Voi non avete, cred' io, che ridire sulla pena di Marcello, e di Cattilina. *La morte di qualche Cittadino si accorda inoltre per necessaria*, *quando la Nazione si trovi involta in una Anarchìa*: non saprei che dire su ciò, che non intendo. Un' Anarchìa pare a me una negazione di Governo, una risoluzione della società, ed uno stato della natura esistente fuori di società: la idea, che io ho poi attaccata al termine di pena, mi presuppone una legge, un autorità suprema, una sovranità; e nel caso dell' Anarchìa non sò figurarmi, che diversi Individui l'un dall' altro sciolti, ed indipendenti, ed uno stato di guerra se siano tra se alle mani. *La morte* per ultimo *di un Cittadino si accorda per necessaria*, *quando sia il vero*, *ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti*.

Ed eccovi veramente alle prese coi vostri nemici in una vasta pianura, in cui può ognuno fare quelle evoluzioni, che più trovi del suo conto; sebbene ne avete voi già trionfato nei paragrafi III., e IV. (1) del vostro Libro, sendovi con ciò aperta libera la strada a piantare, erigere, ed ornare, come avete bravamente fatto nel seguito della vostra ben robusta, ed erudita Dissertazione: e stimo ben inutile

(1) *I paragrafi quì citati corrispondono alla prima Edizione della presente Dissertazione*: *or come alcuni di essi sono variati in questa seconda*, *non lasceremo d'indicare nei rispettivi luoghi tali variazioni*.

di ripeterne a voi stesso li vostri argomenti corredati dalla sperienza, dal consenso universale delle Nazioni, delle età, e delle leggi, ed adottati dai più dotti, e più sperimentati Moderatori della terra.

Non posso però dispensarmi dal far eco più specialmente al vostro argomento, con cui nel paragrafo V. (1) scioglietc l'obbietto desunto dall' aver alcune Nazioni proscritta per alcun tempo ne' di loro Codici con buon successo questa Pena di Morte. Ardisco soltanto di aggiugnere, che li fatti addotti in contrario, se veri per la parte dell' indulgente legislazione, non sono poi dimostrati quanto all' effetto della minorazione dei delitti. Io certo non mi lascio imporre da alcuni moderni Scrittori, li quali ricusando di convenire nelle massime più evidenti, e perciò meno suscettibili di una rigorosa dimostrazione, pretendono poi dispensarci le di loro asserzioni a credito.

Osservo dopo ciò, che nel vostro paragrafo XI. (2) notate alcuna cosa in riguardo agl' inconvenienti della troppo grande estensione della stessa Pena di Morte; ma a che assumervi questo impegno, da che avendo voi sostenuto, che la Pena di Morte debba circoscriversi nei limiti della pura necessità, ne avete anche di conseguenza condannato il possibile abuso? Se mai aveste con ciò inteso di farvi strada per giustificare la mira degli Avversarj, riducendo la di

---

(1) *Questo paragrafo nella presente Edizione trovasi diviso nei paragrafi V. VI., e VII.*

(2) *Veggasi in questa Edizione il §. XIII.*

loro intenzione a tale modificato Teorema, io vi posso assicurare, che non ve ne avranno perciò buon grado. Sanno ben essi, che li termini, e le di loro espressioni non ammettono questa moderazione, ed hanno poi un mezzo più ovvio per non confessare il loro torto, di osservare cioè un costante silenzio, lusingandosi d'imporre con esso al Pubblico, che alcuno non sia per anche giunto a far sentire la menoma scossa al di loro sistema: lasciamoli però placidamente dormire, e voi intanto datemi ragione del perchè, avendo voi detto nello stesso paragrafo XI., che non fosse del vostro scopo lo esaminare li casi speciali, ne' quali sia necessaria, e perciò giusta la Pena di Morte, abbiate poi voluto tuttavia inoltrarvi a ragionare sulla competenza di essa Pena rispetto al Furto, di più se sia lecito lo esacerbarla, e se per uno stesso delitto imporre si possa una pena diversa ai diversi gradi di persone: sebbene ho risposto all' istanza: che avendo voi dimostrato la necessità di essa Pena in alcun caso specifico, avete così giovato sempre più al vostro assunto primario, che è l'assoluta necessità della medesima. Ditemi ora voi se mi sia bene, o male apposto?

Voi avete intanto in questa mia, che ben mi accorgo eccedere la brevità d'una lettera, un testimonio, che non la nostra amicizia, non la professione, che pure mi tiene affetto alle leggi, dall' osservanza delle quali riconosco il bene della società, la tranquillità dei Proprietarj, e la più animata industria, ma bensì la solidità de' vostri argomenti mi ha confermato nella vostra sentenza, in cui tanto più vi stimo, quanto che sendovi voi legato alle leggi dell' immaginario patto sociale, al di cui rap-

porto non mi scordo, che voi avevate non poca difficoltà, avete combattuto con armi per così dire pattuite, dentro i quai limiti non mi pare, che abbia voluto contenersi il nostro Autore delle Effemeridi di Roma, che non esitò, come leggo in questo stesso Ordinario, di dichiararsi apertamente del vostro partito, ma mostrò di essere ben poco amico del riferito patto sociale.

Dopo tutto ciò vi potrete ben immaginare quanta poca impressione facciano sopra di me le contrarie declamazioni appoggiate ai falsi nomi, o male applicati, di umanità, clemenza, crudeltà, e tirannìa. La mia umanità si risente bensì all' aspetto di un miserabile strascinato al patibolo, ove lo considero nel solo aspetto sensibile di paziente, e me lo figuro pentito delle sue enormità; ma mi sento poi molto più commosso nel figurarmi una Famiglia assalita da una turba di scelerati Masnadieri nel sacro Asìlo dei domestici Lari, ed un onesto industrioso viaggiatore nel notturno silenzio d'una folta boscaglia, o d'una infrequentata via, trepidanti gli uni, e gli altri in faccia al lungo consulto sulla propria vita, e privati ad un tratto del frutto delle proprie penose industrie. Conosco allora, che la morte di questi rei è un effetto ben giusto delle leggi dettate dall' umanità ben regolata, protettrice delle pacifiche virtù, delle scienze, arti, e commercio, tranquillità de' Sudditi, e stabilità de' Governi, in cui acconsentono gli uomini tutti in tutte le nazioni, secoli, ed età. Conosco li veri sentimenti della natura, che nuova, e vecchia è pur sempre la stessa nel fremito della Nazione allo intendere d'un proditorio omicidio, o d'un orrido assassinio, per cui

accusa li Tribunali di lentezza, perchè vorrebbe vederne la più pronta giustizia, piuttosto che nel disprezzo del Carnefice, il quale è abborrito, cred' io, per le qualità sue personali, per la sua crudeltà considerata in astratto, e per l'accettazione d'un impiego, che avendo annessa a comune opinione l'infamia, non può essere, che infame quegli, che lo assume con una tale tacita condizione.

Mi congratulo pertanto di vero cuore con voi e per la scelta dell' argomento, e per l'energìa, con cui l'avete sostenuto, e per la prudenza, con cui l'avete condotto. Questo saggio, che voi avete fatto di voi medesimo, mi presagisce qualche cosa di più. Non vi sgomenti il sarcasmo dei scioli, che non avendo forza per combattere, si lusingano di far breccia col motteggiare, sprezzano essi quello, che non intendono, e tagliano quello, che non sono capaci di sciogliere: alcuni nostri moderni, che io voglio pure onorare col rispettabile nome di Filosofi dai Legali argomentano delle leggi, ed attribuiscono alla Giurisprudenza li difetti dei Giurisprudenti: veggano essi il nuovo libro in quarto = *Specimen Jurisprudentiæ criminalis ad principia legis naturæ* = che è pure d'un vostro dotto Concittadino, anzi ricorrano al corpo delle leggi comuni, e si avvederanno facilmente, giacchè io rispetto la di loro suscettibilità, che chiunque sia stato il di loro Compilatore, che pure era dottissimo, sono le leggi stesse altrettanti afforismi desunti dalle più profonde speculazioni, combinazioni, e rapporti; e che li sapienti, che risposero alle opportunità de' casi o veri, od immaginati, e che gli altri, che ne stesero li più ragionati Editti, Leggi, e Prammatiche, erano pure Filo-

ſoſi, e che meritarono perciò l'attributo onorevole, che li coetanei, ed il conſenſo di tante età loro attribuirono.

Voi medeſimo, ſe l'ozio vi regge, ripigliatene l'aſſunto, epilogate le migliori Leggi Criminali, collocatele nelle claſſi, a cui meglio poſſono appartenere, ſviluppatene li principj naturali, dai quali derivano: eſaminate l'uomo, le ſue paſſioni nei diverſi ſtati di opulenza, e povertà, d'induſtria, ed inerzia, miſuratene li gradi di malizia, coi rapporti delle diverſe umane ſocietà, ſcandagliatene le pratiche diverſe criminali; ed ognuno vedrà di ſeguito la ragionevolezza delle leggi, e pratiche medeſime, e riconoſcerà que' tratti, che le circoſtanze de' tempi introduſſero talvolta, declinando dai principj medeſimi, quelli che vi foſſero intruſi dalla imperizia, quelli, che non poteſſero convenire ai cambiati rapporti, e quelli, che poteſſero eſſere ſuſcettibili per altri riguardi di riforma. Li Governi d'ogni qualità avrebbono in ordinato dettaglio una norma più certa per li di loro Codici, che mai credeſſero di dover coſtituire per togliere la confuſione, e l'antinomia introdotta dalla moltiplicità de' Scrittori: la uniformità delle pratiche renderebbe più certi li giudizj quanto all' ordine: lo ſviluppo de' principj produttori delle leggi accerterebbe di meglio le deciſioni in merito: e gli Autori del buon ſenſo ſi avvederebbono di aver fabbricato ſovra un' Iſola natante, anzicchè nel continente.

Io intanto rimango col piacere da una parte di trovare accetta ai più dotti Profeſſori una delle prime voſtre fatiche, che vi è piacciuto di comunicare al Pubblico, e colla ſperanza dall' altra, che

voi proſeguendo l'utile voſtro aſſunto, non laſcierete di nuovamente produrvi per il ſolo amore della verità, e col ſolo deſiderio di giovare agli uomini; due oggetti, che laſciando ſempre tranquillo lo ſpirito dello Scrittore, non poſſono eſigere che ſcritture moderate, contradicenti bensì alle altrui opinioni, ma non ingiurioſe ai loro Autori. Sono ec.